

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARATORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1964

#### Istituzione del Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri e determinazione del numero dei Ministri

ONOREVOLI SENATORI. — Le maggiori e complesse attribuzioni conferite al Governo dello Stato in Italia, dagli inizi dell'Unità ai giorni nostri, ripropongono un tema ampiamente dibattuto in dottrina ed in politica con l'affermarsi delle istituzioni democratiche: quello della determinazione giuridica delle attribuzioni del Presidente del Consiglio e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Afferma infatti uno scrittore che la storia della Presidenza del Consiglio si confonde con quella della evoluzione dei pubblici poteri.

##### I. — *Considerazioni storiche.*

L'esistenza storica di un organo responsabile, individuale o collegiale, che governa in luogo del potere sovrano, monarca o popolare, richiama alla memoria le grandi costituzioni greche e romane, le dinastie franche e germaniche del medio evo e le stesse monarchie assolute del XVI, XVII e XVIII secolo.

Ma, come concordemente affermato da autorevoli studiosi, soltanto col tramonto delle monarchie assolute e col sorgere e svilupparsi dei regimi rappresentativi par-

lamentari, a mano a mano che l'idea della sovranità popolare andava facendosi strada, attraverso le rivoluzioni e le conquiste sociali, acquista sempre maggiore evidenza la figura dell'uomo politico che impersona l'antagonista del sovrano, il responsabile di fronte al popolo ed allo stesso sovrano, del governo della cosa pubblica.

L'assunzione della carica da parte di eminenti personalità, contribuì ad idealizzare costituzionalmente le funzioni che furono successivamente selezionate e razionalizzate al vaglio della pratica scaturita dalla divisione dei poteri, dai contrasti politici e dall'ampliarsi delle garanzie costituzionali.

Si cominciò allora a parlare di governo di partito, di *leader* della maggioranza, di primo ministro, di cancelliere ed infine della funzione collegiale del complesso dei ministri preposti alle varie branche della pubblica amministrazione (gabinetto) con le connesse questioni della posizione del primo ministro (Consiglio dei ministri e Presidente del Consiglio).

In Inghilterra, fin dai primi decenni del 1700, col primo ministro Walpole, il quale cominciò a presiedere il gabinetto in sostituzione del sovrano, si andavano consolidando prassi e consuetudini con una ampia

letteratura con la quale si cercò di tracciare la giusta via tra l'effettivo esercizio del potere e le tradizionali prerogative del sovrano.

Nell'esaminare, in particolare, l'evoluzione della organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato italiano occorre permettere alcune considerazioni.

Anzitutto occorre rilevare per quanto riguarda in particolare le funzioni del Presidente del Consiglio e della Presidenza che esse si sono consolidate nella teoria soltanto dopo una lunga esperienza pratica. La conoscenza dei poteri politici e amministrativi di tali organi consente di valutare gli strumenti apprestati dall'ordinamento giuridico per l'esercizio dei poteri stessi.

Tali organi sono rimasti in pratica sempre gli stessi dopo il primo assestamento seguito all'Unità mentre dalle prime annessioni in poi l'attività politico-amministrativa è andata via via sempre aumentando.

Gli ordinamenti costituzionali inglesi e francesi ispirarono le riforme nel Regno di Sardegna prima e nel giovane Stato italiano poi, in quanto quest'ultimo, nella fase della sua prima organizzazione non poté fare altro che adottare leggi e consuetudini parlamentari dello Stato piemontese. Con il decreto 16 marzo 1848 compare per la prima volta il termine di Presidente del Consiglio ignoto allo Statuto albertino emanato pochi giorni prima. In forza di tale decreto Cesare Balbo cominciò a presiedere il Consiglio dei ministri fino allora presieduto dal Re.

Un primo regolamento sulle attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali era stato dato col decreto 21 dicembre 1850, n. 1122, con una prima indicazione normativa dei compiti del Consiglio dei ministri ma non ancora quelli del Presidente. Questi furono tracciati per la prima volta col decreto reale 28 marzo 1867, che costituisce la base di tutti i provvedimenti emanati successivamente pur essendo stato abrogato poco dopo la sua emanazione.

Il problema di dare una sistemazione organica alla Presidenza fu affrontato decisamente da Depretis con un disegno di legge presentato il 3 aprile 1884 e ripresentato per fine legislatura il 22 giugno 1886 (atto n. 60, vedi allegato n. 1). La proposta di isti-

tuire un Ministero della Presidenza del Consiglio, contenuta nel disegno di legge, fu respinta dalla Giunta della Camera perchè non riconobbe alla Presidenza del Consiglio le funzioni amministrative che giustificano l'idea di Ministero.

Depretis e Crispi consolidarono con la loro personalità i poteri del Presidente del Consiglio tentando di renderli definitivi con provvedimenti legislativi. Sono di quel periodo il decreto 4 settembre 1887, n. 4936, il disegno di legge 19 novembre 1887 (atto n. 17), divenuto legge 12 febbraio 1888, numero 5195.

Zanardelli si cimentò con il decreto reale 14 novembre 1901, n. 466, e Giolitti nel 1920 con decreto 17 giugno tentò di dare significato alla Presidenza del Consiglio creando un Sottosegretariato alla Presidenza.

Con l'avvento del fascismo venne ripresa l'idea della costituzione del Ministero della Presidenza del Consiglio, nel 1924, ma il relativo provvedimento non ebbe mai approvazione preferendosi la strada fino allora percorsa dell'esercizio di fatto dei poteri con la sola introduzione della dizione Capo del Governo, in luogo di Presidente del Consiglio.

La caduta del fascismo riportò la figura del Presidente del Consiglio nelle dimensioni precedenti senza che venisse preso alcun provvedimento particolare salvo quello del trasferimento alla dipendenza dei vari Ministeri di enti ed organismi che per ragioni dittatoriali erano stati accentrati sotto il controllo del Capo del Governo.

Per una dettagliata notizia storica per il periodo citato e per quello successivo si rimanda all'interessante e completo studio di Nicola Picella: « L'organizzazione della amministrazione centrale dall'Unità d'Italia ad oggi ».

Merita di essere segnalata, nel complesso sviluppo storico che come si è visto ebbe alti e bassi in relazione alle personalità che diressero la vita politica italiana, la tendenza costante del Parlamento ad ostacolare l'eccessivo allargamento delle funzioni e dei poteri del Presidente del Consiglio il quale soltanto col fascismo, e non

senza difficoltà, riuscì ad accentrare nelle sue mani poteri assoluti.

L'argomento che trattiamo ha una larga letteratura, italiana ed estera: ci limitiamo a ricordare in allegato le principali pubblicazioni.

## II. — *L'ordinamento vigente.*

La Presidenza del Consiglio, come organo amministrativo a se stante non ha mai avuto un proprio ordinamento legislativo perchè, come è stato detto precedentemente, è stata sempre considerata come organo direttivo e non amministrativo. Oggi tale concezione deve essere attentamente riesaminata in quanto nel nostro Paese dalla fine della seconda guerra mondiale si è verificata una tendenza per la quale le funzioni statali hanno assunto e vanno sempre più assumendo forme di interventi di tale importanza e di tale natura da richiedere un parallelo sviluppo degli organi e dei mezzi di controllo, e soprattutto di coordinamento. Basti considerare che i componenti del Governo dalla media di 12 Ministri e 12 Sottosegretari dei Ministeri del periodo fine-inizio del secolo sono arrivati ai 25 Ministri e 40 Sottosegretari dei giorni nostri, fra l'altro, con la relativa spesa complessiva non lieve.

La Costituzione, negli articoli dal 92 al 96, del titolo III, fissa le norme generali sui compiti e sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri e del Presidente del Consiglio determinando in particolare, all'articolo 95 le responsabilità ed i compiti di essi.

Viene infatti stabilito che:

il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantiene l'unità e l'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri;

i Ministri hanno la responsabilità collegiale per gli atti del Consiglio dei ministri e individuale per gli atti del loro Ministero.

Al terzo comma dello stesso articolo si stabilisce che « la legge provvede all'ordi-

namento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ».

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio consiste attualmente in un complesso di leggi che le attribuiscono la dipendenza amministrativa di alcuni organi, istituti e commissioni quali: l'Istituto centrale di statistica, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio di Stato e molti altri minori quali: l'Istituto nazionale delle ricerche, il Comitato per lo studio della congiuntura, il Comitato pensioni privilegiate, l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, eccetera.

Con il presente disegno di legge si tende appunto a definire legislativamente il carattere amministrativo della Presidenza del Consiglio attorno alla quale agiscono Presidente del Consiglio e Consiglio dei ministri le cui attribuzioni, nel campo politico, sono chiaramente previste ed elencate sia nella Costituzione sia in altre leggi.

La questione è tanto più rilevante se si considera che un bilancio della Presidenza del Consiglio già esiste di fatto in quanto gli stanziamenti di bilancio occorrenti per il funzionamento degli organi da essa amministrativamente dipendenti sono iscritti in rubriche separate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro il quale però è un erogatore di fondi e non un dicastero responsabile per il relativo impiego.

Tale sistema, che risale agli inizi del Regno d'Italia, non ha consentito di mettere in rilievo l'azione amministrativa della Presidenza del Consiglio anche in quei periodi in cui, come — frequentemente si è verificato, specialmente nel periodo fascista — il Presidente del Consiglio era anche Ministro dell'interno.

A questo proposito è interessante rilevare come fino al 1883 la riunione nella stessa persona della carica di Presidente del Consiglio e di Ministro dell'interno può considerarsi una eccezione; dopo tale data invece, con la presenza alla Presidenza del Consiglio di personalità come Depretis, Crispi, Giolitti, Zanardelli e Di Rudini, diventò

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una eccezione la presenza di altra persona al Ministero dell'interno. La tendenza culminò col periodo fascista durante il quale Mussolini tenne sempre, nei vari rimpasti di Governo il Dicastero dell'interno. Dopo la caduta del fascismo invece fu ripresa la regola della eccezionalità della riunione delle due cariche.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963-64 gli stanziamenti a disposizione della Presidenza del Consiglio per il finanziamento degli organi dipendenti ammontano a miliardi 25,3 di parte ordinaria e miliardi 12 di parte straordinaria per un totale cioè di 37,3 miliardi. Se si considera che vi sono dicasteri come i Ministeri dei trasporti, dell'industria, commercio con l'estero e turismo che hanno stanziamenti inferiori a tale cifra, e che quello delle Poste amministra 151 milioni e quello del bilancio 285 milioni (1),

non sembra accettabile l'obiezione che il costituendo Ministero della Presidenza del Consiglio non avrebbe materia da amministrare. Si aggiunga viceversa la considerazione che una rilevante parte degli stanziamenti del bilancio troverebbero una migliore collocazione sistematica nel nuovo bilancio.

Infine occorre notare che esistono altri stanziamenti che troverebbero la loro collocazione nel nuovo bilancio cioè quelli a disposizione della Presidenza del Consiglio relativi alle spese discrezionali, di rappresentanza, riservate, casuali, assistenziali riservate e propaganda di italianità in quanto assumerebbero il dovuto rilievo per una più evidente conoscenza di impiego.

La questione assume particolare importanza se si considera l'andamento dell'ultimo quinquennio di tali spese, riportato nell'accluso prospetto:

## SPESE DISCREZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65
<i>Ordinarie</i>	(in milioni di lire)				
Spese riservate . . . . .	450	450	500	500	550
Spese di rappresentanza . . . . .	100	100	100	100	100
Spese casuali . . . . .	100	100	100	100	100
<i>Straordinarie</i>					
Spese per le zone di confine . . . . .	600	600	600	600	600
Spese assistenziali di carattere riservato . . . . .	120	120	120	120	120
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.470</b>

(1) Vedi Riepilogo degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

III. — *Il nuovo ordinamento.*

L'ordinamento delle funzioni amministrative della Presidenza del Consiglio in un distinto Dicastero avrebbe quale primo importante risultato quello di istituire un organo coordinatore centralizzato responsabile presso il quale affluirebbero e dal quale partirebbero gli impulsi ed i controlli dell'attività amministrativa non solo degli organi direttamente dipendenti ma anche di tutti i Dicasteri restituendo alla figura del Presidente del Consiglio la funzione di dirigente non solo della politica di Gabinetto, che gli compete secondo la Costituzione, ma anche quella di primo coordinatore e controllore della gestione amministrativa dell'intero Governo.

In secondo luogo, come si è già detto, includendo gli stanziamenti in un unico stato di previsione, si darebbe loro una collocazione per materia più razionale con la possibilità di un controllo parlamentare più diretto ed efficace.

Sorge a questo punto il grave problema del controllo delle spese riservate, tenuto conto della delicatezza dell'argomento, non si tratterebbe di un controllo completo, ma soltanto una informazione al « Parlamento » il quale ne prenderebbe atto.

Il provvedimento che si propone alla vostra approvazione prevede pertanto:

la ripartizione dell'Amministrazione centrale dello Stato nei seguenti Ministeri:

Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri (1);  
 Ministero degli affari esteri;  
 Ministero dell'agricoltura e foreste ed alimentazione;  
 Ministero del commercio estero ed interno (2);  
 Ministero della difesa;  
 Ministero delle finanze;  
 Ministero di grazia e giustizia;  
 Ministero dell'industria e partecipazioni (3);

(1) di nuova istituzione.

(2) il Commercio interno ed estero viene unificato.

(3) il Ministero delle partecipazioni si riunisce a quello dell'industria la cui azione ha larghi riflessi sulle partecipazioni statali.

Ministero dell'interno;  
 Ministero dei lavori pubblici;  
 Ministero del lavoro e della previdenza sociale;  
 Ministero della marina mercantile;  
 Ministero delle poste e telecomunicazioni;  
 Ministero della pubblica istruzione;  
 Ministero della sanità;  
 Ministero del tesoro e bilancio (4);  
 Ministero dei trasporti ed aviazione civile;  
 Ministero del turismo e spettacolo;

la devoluzione al nuovo Ministero dei compiti e delle attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni alla Presidenza del Consiglio;

l'istituzione presso il nuovo Ministero di una ragioneria centrale;

disposizioni transitorie per il primo funzionamento del Ministero fino a che non venga approvato il relativo bilancio;

norme per il primo inquadramento del personale;

norme per la valutazione e la conoscenza dell'impiego delle somme a disposizione della Presidenza del Consiglio per le spese discrezionali senza che tuttavia venga posta in causa la persona del Presidente del Consiglio come tale.

Il bilancio avrebbe, in base agli stanziamenti già disposti per l'esercizio finanziario 1964-65 la seguente consistenza:

#### BILANCIO DEL MINISTERO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

(previsione per l'esercizio 1964-65) (5)

##### I. — PARTE ORDINARIA

*Presidenza del Consiglio dei ministri e servizi dipendenti.*

Contributi e spese diversi	L.	500.000.000
Uffici di presidenza	»	1.531.200.000

(4) Abolito il Ministero del bilancio.

(5) Si riporta in allegato n. 2 lo stralcio completo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1964-65.

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri L.	1.580.000	Ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali . . . . . L.	42.400.000
Istituto centrale di statistica . . . . . »	4.100.000.000	Consiglio superiore della pubblica amministrazione . . . . . »	114.960.000
Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . »	19.005.965.000	Scuola superiore della pubblica amministrazione . . . . . »	201.650.000
Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . . »	24.828.000	<i>Debito vitalizio e trattamenti similari.</i>	
Consiglio di Stato . . . . . »	823.900.000	Pensioni ordinarie indennità ed assegni . . . . L. <i>per memoria</i>	
Corte dei conti . . . . . »	6.286.950.000		
Sezione della Corte dei conti presso la Regione siciliana . . . . . »	22.700.000		
Delegazione della Corte dei conti presso la Regione sarda . . . . . »	7.000.000		
Delegazione della Corte dei conti presso la Regione Trentino-Alto Adige . . . . . »	10.600.000		
Avvocatura dello Stato . . . . . »	1.722.928.000		
Servizi informazione e proprietà intellettuale . . . »	4.226.962.000		
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana . . . . . »	47.000.000		
Commissariato dello Stato nella Regione siciliana . . . . . »	36.147.000		
Ufficio del rappresentante del Governo nella Regione sarda . . . . . »	49.286.000		
Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige . . . »	346.980.000		
		II. — PARTE STRAORDINARIA	
		<i>Presidenza del Consiglio e servizi dipendenti.</i>	
		Contributi e spese diversi L.	2.220.000.000
		Spese di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti . . . »	13.967.000.000
		Servizio Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano . . . »	6.800.000
		Spese per i servizi relativi al coordinamento degli investimenti nel Mezzogiorno e per la segreteria del Comitato dei ministri di cui ai programmi straordinari di investimenti . . . »	39.700.000
		Uffici del Comitato interministeriale della ricostruzione . . . . . »	44.400.000

## **A L L E G A T I**

**Allegato n. 1 — Disegno di legge Depretis del 1884**

**Allegato n. 2 — Stralcio dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esercizio 1964-65**

**Allegato n. 3 — Bibliografia**

## ALLEGATO n. 1

*Disegno di legge n. 60 "Determinazione del numero dei Ministri, e istituzione del Consiglio del Tesoro".*

*Presentato alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno (Depretis), nella tornata del 3 aprile 1884 - Sessione 1882-86.*

SIGNORI DEPUTATI! — Fra i disegni di legge che fanno parte essenziale del programma di governo sul quale venne interrogato il suffragio degli elettori, ha un'importanza particolare quello che ebbi l'onore di presentarvi nella seduta del 3 aprile 1884, sulla *determinazione del numero dei Ministri e sulla istituzione di un Consiglio del Tesoro*. (1) La ponderata disamina che ne venne fatta, il cui risultato fu esposto nella notevole relazione della vostra Giunta, rende più agevole il suo compito nel sottoporlo nuovamente alla vostra approvazione.

Non ripeterò i motivi che mi hanno indotto a proporre le innovazioni contenute nel presente disegno di legge: li ho lungamente esposti nella relazione che ne ha accompagnato la prima presentazione, alla quale non posso non riferirmi. E sono lieto di riconoscere che la vostra Giunta, pur facendo alcune riserve e apportando al progetto alcune modificazioni, ne approva però così il concetto fondamentale come le principali disposizioni. (2) Mi limiterò quindi a dire brevemente delle obiezioni fatte e delle modificazioni proposte.

*Ministero della Presidenza.* — La innovazione che diede luogo alle più gravi discus-

(1) Atti parlamentari — Sessione 1882-83, — Documenti n. 187 — Camera dei Deputati — Progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno (Depretis). *Determinazione del numero dei Ministri e istituzione del Consiglio del Tesoro* (Tornata del 3 aprile 1884).

(2) Atti parlamentari n. 187 A ecc. — Relazione della Giunta, composta dai deputati: *Mordini*, presidente *Ercole*, *Fili-Astolfone*, *Morana*, *Spaventa*, *Sonnino Sidney*, *Tegas*, *Buonomo* relatore, sul progetto di legge predetto.

sioni in seno alla Giunta, come risulta dalla relazione, è quella del Ministero della Presidenza. Si è osservato anzitutto che il *Ministero* porta con sé l'idea di *amministrazione*, come appunto sono tutti i Ministri: e la Presidenza del Consiglio, considerata come funzione direttiva, nulla ha da amministrare, spettando ad essa solamente di rappresentare il Gabinetto, preparare e coordinare tutto il lavoro del Consiglio dei ministri; al che gli occorre un ufficio di segreteria e non la istituzione di un Ministero. (pag. 3).

Nella relazione che precede il progetto vennero già previste le obiezioni sopra riferite; per cui alle considerazioni in essa svolte poco mi rimane da aggiungere, onde dimostrare come la istituzione di un Ministero della Presidenza, mentre corrisponde alle necessità di un ben ordinato riparto delle supreme funzioni dello Stato, può avere nel tempo stesso tutti i caratteri di un vero e proprio dicastero.

Che al Ministero corrisponda l'idea di amministrazione, non v'ha dubbio; ma è del pari evidente che l'amministrazione, intesa nel suo naturale significato, non vuol essere ristretta alla direzione di determinati servizi, o alla gestione di dati affari: è altresì amministrazione, ed è anzi amministrazione nel suo più elevato concetto, il dirigere l'azione generale del Gabinetto, il provvedere a che ciascuno dei Ministri svolga l'opera sua nei limiti della sua competenza; è finalmente amministrare (come già venne avvertito nella precedente relazione) "il mantenere un giusto equilibrio tra le varie amministrazioni, sia con l'acconcia distribuzione dei mezzi finanziari disponibili per le pubbliche spese, sia con

l'opportuna scelta delle materie da disciplinarsi con legge. „

A queste funzioni d'indole generale altre se ne aggiungono per le quali, anche nel concetto di chi intenda l'amministrazione nel senso più circoscritto di una direzione di speciali servizi, apparisce pienamente giustificata l'istituzione di un Ministero della Presidenza. Vi sono infatti funzioni ed uffici che, abbracciando nelle loro applicazioni tutti i Ministeri, non possono venire assegnati, per ragione di competenza, ad alcuno di loro. Ho già accennato nella precedente relazione, al Consiglio di Stato, agli Archivi di Stato, agli Ordini cavallereschi, ai titoli di nobiltà, alla iniziativa delle leggi organiche dell'amministrazione generale, delle leggi relative allo stato degli impiegati. Si può aggiungere, per le stesse ragioni, la statistica generale del regno. Si ha quindi un complesso di attribuzioni che sono più che sufficienti a giustificare la costituzione di un Ministero della Presidenza; attribuzioni, importa ripeterlo, che a questo solo Ministero vanno per l'indole loro necessariamente devolute.

Queste considerazioni escludono di per sé stesso il timore espresso in seno alla Giunta, che il Ministero della Presidenza possa divenire un "assorbente centro di attrazione chi sa di quante materie da farlo essere un giorno un Ministero mostro (pag. 3);" essendo evidente che le materie di naturale competenza di questo Ministero non possono essere se non quelle che abbiano i caratteri sopra indicati; per cui debbono ritenersi già fin d'ora determinate; e che, d'altra parte, non possono essere arbitrariamente sviluppate, atteso che le funzioni inerenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri impongano di evitare una "soverchia mole di affari, che impedisca al suo capo di dedicarsi principalmente all'alto ufficio politico che gli è affidato. „

Nel riproporre perciò alla vostra approvazione il presente progetto di legge, credo mio dovere mantenere la proposta della istituzione del Ministero della Presidenza, convinto che un nuovo esame delle ragioni

che mi hanno consigliato a farla v'indurrà ad onorarla del vostro suffragio. (1)

*Ministero delle poste e telegrafi. — Ministero del tesoro.* — Nulla ho da aggiungere alle considerazioni per le quali, così nella relazione che accompagnava il disegno di legge come in quelle della Giunta, venne riconosciuta la necessità della costituzione del nuovo Ministero delle poste e telegrafi, e del mantenimento dell'attuale Ministero del tesoro, distinto da quello delle finanze. Il progetto del Ministero ritorna quindi a voi in questa parte inalterato

*Consiglio del tesoro.* — Dalla relazione della Giunta apparisce che, dopo matura discussione, fu dato voto favorevole alla istituzione del Consiglio del tesoro, con due modificazioni, cioè:

Che il Consiglio sia istituito non presso il Ministero della Presidenza, sibbene presso il Ministero del tesoro;

Che l'Ufficio dei senatori e dei deputati componenti il Consiglio del tesoro debba essere gratuito.

Esaminate le ragioni per le quali la Giunta le ha adottate, e tenuto conto dello stato presente della legislazione, credo conveniente consentire alle modificazioni proposte.

Quanto alla prima, essendo mantenuta dalla Giunta la presidenza del Consiglio del tesoro al presidente del Consiglio dei ministri, rimane la sostanza del progetto ministeriale, nel quale si è mirato essenzialmente a realizzare la maggiore unità possibile di direzione nel riscontro da esercitare sulla preparazione dei bilanci e sulle spese.

(1) Ecco in quali termini la relazione della Giunta (pag. 3) conclude in proposito:

« Ad ogni modo dopo le molteplici riferite discussioni, dovendo venire ad una conclusione, la Giunta, che per l'assenza di uno dei suoi componenti si trovava in numero di otto, si divise con parità di quattro verso quattro, tanto nella proposta ministeriale *Ministero della presidenza del Consiglio dei ministri*, quanto nell'altra proposta *Il presidente del Consiglio con la segreteria di Stato*.

« Quindi dichiarate le divergenti osservazioni, si affida alla Camera l'alta decisione intorno a questo punto della interiore organizzazione della centrale amministrazione ».

Quanto alla gratuità degli uffici dei senatori e dei deputati chiamati a comporre il Consiglio del tesoro, debbo dichiarare che non è senza esitazione che consento alla proposta della Giunta. Se, infatti, non è forse questo il momento opportuno per sollevare la gravissima quistione della gratuità degli uffici legislativi, non posso però non riconoscere che la quistione s'impone sempre più, sia per l'esempio della maggior parte degli Stati, sia per le condizioni speciali del nostro paese, e che perciò dovrà essere a suo tempo esaminata e risolta in relazione alla legge sulle incompatibilità parlamentari.

*Sotto-segretari di Stato.* — Nessuna osservazione è egualmente da opporre alle modificazioni proposte al disegno di legge circa le attribuzioni e lo stipendio dei sotto-segretari di Stato e l'ordinamento dei servizi in ciascun Ministero.

*Modificazione all'articolo 7 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari.* — Mi resta da rendere ragione di una proposta che ritengo necessariamente connessa al riordinamento dei Ministeri: intendo parlare della facoltà da restituirsi al Governo del Re di scegliere i prefetti delle provincie fra i membri della Camera elettiva, modificando in questo senso l'articolo 7 della legge 13 maggio sulle incompatibilità parlamentari.

Le funzioni del potere esecutivo esercitate nel centro dal Ministero sono affidate nelle provincie al prefetto (1). Posto a capo della più ampia circoscrizione amministrativa del regno, il prefetto non può considerarsi altrimenti che come l'organo politico e amministrativo del Governo del Re. Ne segue quindi che, secondo i canoni più razionali della giurisprudenza costituzionale, la condizione del prefetto dovrebbe seguire le vicende dei ministri e dei sotto-segretari di Stato.

(1) L. 20 marzo 1865, All. A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

« Articolo 3. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia ».

Certamente, questi canoni non sono di così rigorosa applicazione che debbano estendersi ai prefetti di ogni provincia; ma la natura delle cose s'impone in guisa che abbiamo veduto stabilirsi una consuetudine per la quale i prefetti delle grandi provincie, o quelli almeno che uscirono dal Parlamento, hanno creduto loro dovere di ritirarsi col Ministero da cui avevano ricevuto le loro funzioni.

Questo carattere politico degli uffici del prefetto non venne però riconosciuto come doveva esserlo nella nostra legislazione: e ne sono prova le disposizioni della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari, per la quale i prefetti sono implicitamente compresi fra i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato (articolo 1), e nessun deputato può essere nominato prefetto (come non può essere nominato ad altra funzione governativa) durante il tempo in cui esercita le sue funzioni e sei mesi dopo (articolo 7).

Nel proporvi pertanto che sia restituita al Governo del Re la facoltà di scegliere i prefetti anche fra i membri della Camera elettiva, io ho la convinzione che la mia proposta sia da considerarsi come un ritorno ai buoni principii costituzionali: ed è superfluo l'aggiungere che l'esercizio di questa facoltà sarà limitato alla nomina dei capi delle grandi provincie, di quelle, cioè, nelle quali, per la fortunata condizione della nostra penisola, si esplica una vera e feconda vita politica con manifesto vantaggio delle nostre istituzioni.

Tali sono, signori deputati, le disposizioni essenziali del progetto di legge sul quale siete invitati a deliberare. Si tratta in sostanza di apportare all'ordinamento del potere esecutivo, e ai suoi rapporti col Parlamento, quei perfezionamenti che sono suggeriti dalla esperienza di oltre un terzo di secolo e dalla pratica dei Governi che ci hanno preceduti nell'esercizio del sistema parlamentare. E io confido che, se voi onorerete del vostro suffragio questo progetto, per gli effetti che ne risulteranno, vedremo svolgersi sempre più feconda e benefica l'azione delle istituzioni costituzionali.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'amministrazione centrale dello Stato è affidata ai seguenti Ministeri;

Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ministero degli affari esteri;

Ministero dell'interno;

Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Ministero del tesoro;

Ministero delle finanze;

Ministero dell'istruzione pubblica;

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Ministero delle poste e dei telegrafi;

Ministero della guerra;

Ministero della marina.

**Art. 2.**

Il presidente del Consiglio dei ministri, oltre al Ministero della Presidenza, può assumere il portafoglio di un altro Ministero.

**Art. 3.**

Il ministro delle finanze regge anche il Ministero del tesoro, salvo il caso che il portafoglio del Ministero del tesoro sia assunto dal presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 4.**

Ciascun Ministero è retto da un ministro segretario di Stato, che avrà alla sua immediata dipendenza un sotto-segretario di Stato.

I sotto-segretari di Stato sostengono unitamente ai ministri, e in vece loro, la discussione degli atti e delle proposte dei rispettivi Ministeri nella Camera a cui appartengono, e quali commissari regi in quella di cui essi non fanno parte.

Nella direzione dell'amministrazione del rispettivo dicastero hanno le facoltà che verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri.

Hanno lo stipendio identico a quello degli attuali segretari generali.

I servizi appartenenti a ciascun Ministero saranno raccolti ed ordinati in direzioni generali o in uffici equivalenti.

**Art. 5.**

È istituito presso il Ministero del tesoro il Consiglio del tesoro, composto dal presidente del Consiglio dei ministri, del ministro delle finanze, di due senatori e di tre deputati scelti dal Governo.

La Presidenza del Consiglio del tesoro spetta al presidente del Consiglio dei ministri, e quando egli sia impedito, al ministro delle finanze.

Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

**Art. 6.**

I senatori e i deputati componenti il Consiglio del tesoro hanno grado di sotto-segretari di Stato, e scadono d'ufficio col Ministero che li ha nominati.

Il loro ufficio è gratuito.

**Art. 7.**

I deputati componenti il Consiglio del tesoro in caso di scioglimento della Camera restano in ufficio fino alla loro surrogazione che avrà luogo entro un mese dalla costituzione della nuova Camera, e in caso di decadenza del mandato legislativo restano in ufficio fino alla nomina del successore che avrà luogo entro due mesi dalla promulgazione della vacanza del seggio.

**Art. 8.**

Il Consiglio del tesoro:

Esamina i progetti dei bilanci della spesa dei vari Ministeri e le proposte di successive

variazioni; tutti i progetti di legge per autorizzazione di maggiori spese, e le proposte di prelevamento dal fondo delle spese impreviste; esamina le proposte di variazioni organiche nel personale dei vari uffici delle amministrazioni dello Stato, quando ne deriva spostamento nella spesa;

Esamina i progetti dei regolamenti di amministrazione generale o speciale, in quanto abbiano relazione al bilancio, o all'amministrazione del patrimonio dello Stato;

Esamina le situazioni mensili del tesoro e il resoconto generale dell'amministrazione delle finanze dello Stato, prima che sia trasmesso alla Corte dei conti;

Esamina i conti speciali delle aziende industriali esercitate dallo Stato.

Vigila tutto l'andamento dell'amministrazione patrimoniale dello Stato, e sulle variazioni che si verificano nelle dotazioni dei magazzini;

Accerta lo stato delle attività e passività del Tesoro e prende notizia degli atti e dei procedimenti necessari per la tutela dei diritti dello Stato;

Esamina tutte le questioni d'ordine generale amministrativo e finanziario che gli sono sottoposti dal suo presidente.

I pareri, le osservazioni e le proposte del Consiglio sono comunicati al ministro del Tesoro, e a ciascuno dei Ministeri a cui riguardano.

#### Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1877 (n. 3830, serie 2<sup>a</sup>) non sono applicabili alla nomina dei deputati al Parlamento all'ufficio di prefetto. I deputati nominati prefetti cessano dalle loro funzioni e non sono rieleggibili.

#### Art. 10.

Il presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, determinerà con regolamento il procedimento dei lavori del Consiglio del Tesoro, ed il numero delle sue riunioni ordinarie.

#### Art. 11.

Con variazioni ai bilanci già presentati saranno proposti gli stanziamenti delle spese necessarie all'esecuzione della presente legge.

**ALLEGATO****Relazione e testo del progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'interno alla Camera dei deputati nella tornata del 3 aprile 1884**

SIGNORI! — Il disegno di legge che ho l'onore di presentarvi, ha per iscopo di stabilire alcune norme fondamentali rispetto all'ordinamento dell'amministrazione centrale, ed alle relazioni fra il Ministero ed il Parlamento.

Già altra volta su questi problemi fu richiamata la vostra attenzione col disegno di legge sull'ordinamento dell'amministrazione centrale, presentato alla Camera nella tornata del 9 dicembre 1878 dall'allora presidente del Consiglio onorevole Cairoli.

Ed ora parmi sia generale la convinzione che alcuno di quei provvedimenti con altri di non minore importanza si abbiano da accogliere ed attuare senza indugio.

**I.**

Vi è noto come, per una successione ormai secolare di fatti, che non è qui luogo di narrare, prima in Inghilterra e poi sul continente, e quindi anche presso di noi, il Governo nella monarchia costituzionale assunse la forma di Governo di Gabinetto.

Il Consiglio dei ministri sta a fianco della Corona, per garentirne l'irresponsabilità e coadiuvarla nel reggimento dello Stato. Composto per consuetudine, autorevole al pari di una legge, di persone appartenenti al Senato ed alla Camera dei deputati, esso inizia e dirige l'opera legislativa, e da una parte guida l'intera gerarchia amministrativa civile e militare, mentre, dall'altra parte, costituisce un permanente e saldo legame fra la Corona, il Parlamento e i corpi amministrativi, e, senza punto nuocere alla necessaria distinzione dei poteri, crea l'armonia fra di essi e li fa convergere tutti allo scopo supremo di dare all'azione dello Stato, unità d'indirizzo, efficacia d'impulso e agilità di moto.

Ma poichè i singoli ministri hanno attribuzioni diverse secondo i dicasteri, a cui sono preposti, è uopo mantenere fra di essi la maggior possibile uniformità di criteri nelle questioni politiche e costituzionali, e nelle materie attinenti alla legislazione e alle basi costitutive dell'amministrazione. Senza di questo il Consiglio dei ministri si frazionerebbe in una accolta di singole volontà di uomini pari di grado, e quindi facilmente discordi nei propositi; e diviso in sè stesso, sarebbe sopra tutto poco atto a guidare quella maggioranza parlamentare, in cui deve trovare appoggio dinanzi al paese, ed attiva cooperazione nell'arduo compito che gli spetta.

Soccorre a tale bisogno la Presidenza del Consiglio, carica che è sorta col Gabinetto stesso, come condizione indispensabile di sua esistenza.

Là ove il Governo parlamentare si è svolto in tutta la sua larghezza ed integrità, il presidente del Consiglio ha concentrato in sè occupazioni svariate e gravissime benchè derivanti quasi soltanto dalla sua qualità di capo del Gabinetto e della maggioranza parlamentare. In Inghilterra egli deve tenersi a giorno delle materie più importanti trattate nei vari dicasteri, ed ha continui rapporti co' suoi colleghi, è organo principale di comunicazione fra il Gabinetto e il Sovrano, assiste per più ore a quasi tutte le sedute della Camera.

Nè dissimili per importanza e varietà sono le attribuzioni del presidente del Consiglio nel nostro paese. A differenza però di quanto accade in Inghilterra, ove il primo ministro è solo capo nominale della Tesoreria, ed assai di rado concentra in sè le funzioni effettive di cancelliere dello Scacchiere, presso di noi la carica di presidente del Consiglio è stata, salvo rare eccezioni, as-

sunta unitamente ad uno speciale portafoglio.

Ora il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi ha lo scopo di dare a questo alto ufficio una sanzione legale, costituendone una istituzione organica dello Stato, e una parte essenziale del nostro ordinamento politico. Per non rompere del tutto la consuetudine nostra si propone che sia in facoltà del presidente del Consiglio di assumere anche il portafoglio di un altro Ministero. Ma io credo che, come lo prova già l'esperienza inglese, anche l'esperienza nostra dimostrerà di quanto giovamento ai nostri ordini politici possa riuscire l'opera del presidente del Consiglio, quando non sia distratto dalla direzione speciale di un altro dicastero. Sono gravissimi i suoi doveri, altissima la sua responsabilità. Depositario della fiducia della Corona e della maggioranza parlamentare, deve esercitare continua ed efficace vigilanza sui colleghi per mantenere la coesione nell'opera loro legislativa ed amministrativa: può ora imprimere maggiore vigoria, ora moderare tutta l'azione del Gabinetto; mantiene il giusto equilibrio fra le varie amministrazioni, sia con l'acconcia distribuzione dei mezzi finanziari disponibili per le pubbliche spese, sia con l'opportuna scelta delle materie da disciplinarsi con legge; provvede ad una equa ripartizione del lavoro da presentarsi alle Camere legislative: può infine sostenere con maggior larghezza ed efficacia, come si addice ad un grande Stato, le gravi discussioni che si riferiscono all'indirizzo politico del Governo.

Del resto il Ministero della Presidenza diventerà per la forza stessa delle cose un centro a cui convergeranno materie amministrative ora affidate senza norma prestabilita od intima ragione a questo o a quel dicastero: accennerò soltanto al Consiglio di Stato, agli Archivi di Stato, agli Ordini Cavallereschi, ai titoli di nobiltà, alla iniziativa delle leggi organiche dell'amministrazione generale, e allo stato degli impiegati. Raccolte insieme, queste attribuzioni bastano di per sé a formare uno speciale ente amministrativo, senza che vi si accumulino una soverchia mole di affari che impe-

disca al suo capo di dedicarsi principalmente all'alto ufficio politico, che gli è affidato.

Di un'altra, e non meno importante sua attribuzione, si parlerà pure in seguito; della Presidenza, cioè, del Consiglio del Tesoro.

## II.

Il nuovo progetto propone di conservare il Ministero del Tesoro, e di istituire quello delle Poste e dei Telegrafi, sicchè il numero dei nostri Ministeri, tenendo conto anche di quello della Presidenza del Consiglio, salirebbe a dodici. Però, laddove a voi piaccia di approvare l'istituzione che pur vi si propone del Consiglio del Tesoro, vien meno l'opportunità di dare al Ministero del Tesoro un titolare diverso da quello del Ministero delle finanze, salvo che il portafoglio del Tesoro non sia assunto dallo stesso presidente del Consiglio.

Il Ministero del Tesoro (vuoi nella sua forma attuale con la ragioneria generale dello Stato, con la direzione generale del Tesoro, e con la direzione generale del Debito pubblico, vuoi con quelle modificazioni che potrà subire in seguito), non può se non dipendere o dal presidente del Consiglio che ne trae occasione per un riscontro severo sulle spese in generale, e sull'uso del credito pubblico, o dal ministro delle finanze che, riscuotendo le entrate ordinarie ed avendo cura della conservazione dell'equilibrio del bilancio, non potrebbe lasciare in mano d'altri, che non fosse il capo del Gabinetto, il Ministero, per così chiamarlo, della spesa.

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi è invece una creazione resa opportuna dalla necessità di scemare le attribuzioni soverchiamente faticose del ministro dei lavori pubblici, dall'estensione che quei due servizi hanno avuto, dall'utilità di porli entrambi sotto un più diretto sindacato del Parlamento, per facilitare l'attuazione dei miglioramenti consigliati dalla esperienza e dai progressi della tecnica.

Nè occorre ricordarvi come l'Inghilterra, la Germania, la Francia abbiano per le poste ed i telegrafi costituiti speciali dicasteri. L'opinione pubblica si è già presso di noi

manifestata favorevole alla nuova istituzione, e i vostri ordini del giorno diedero solenne manifestazione ai desideri del paese. Sicchè l'istituzione si può considerare come matura. Se anche le attribuzioni del nuovo Ministero non bastassero a tenere occupato un uomo politico molto operoso, il che a me non pare, vi sarebbe sempre l'utilità grandissima di avere un nuovo ministro che possa mediante la sua cooperazione nelle questioni politiche, aiutare l'intero Gabinetto ed in modo speciale il presidente del Consiglio.

Osserverò poi in generale che un Ministero numeroso è necessario nel Governo parlamentare per facilitare la presenza continua di buona parte di esso nei due rami del Parlamento: se minore somma di lavoro amministrativo si accumula su ciascun ministro, egli potrà attendere per più lungo tempo alle discussioni e gli sarà facile rispondere con sollecitudine alle domande dei membri dei Corpi legislativi su qualsiasi punto della sua gestione. A creare tale continua corrispondenza, fonte di giovevole accordo fra il potere esecutivo ed il legislativo, provvedono appunto i numerosi Comitati (*boards*) Inglesi aventi a capo un uomo parlamentare, e la stessa Prussia, benchè non abbia Governo di Gabinetto secondo il sistema inglese e nostro, costituì, non soltanto per ragioni amministrative ma per ragioni parlamentari, speciali Ministeri con poche attribuzioni, come ad esempio quello della agricoltura, secondochè ebbe a dichiarare fra gli altri il principe di Bismarck nella seduta del 23 gennaio 1873 alla Camera dei deputati.

### III.

Il disegno di legge del 1878, di cui sopra feci cenno, disponeva all'articolo 1°: "ciascun Ministero è retto da un ministro segretario di Stato, che potrà avere alla sua immediata un sottosegretario di Stato".

L'origine dell'ufficio di sottosegretario di Stato è notoriamente da ricercarsi in Inghilterra. Ivi l'hanno creato ragioni storiche: non potendo un ministro, che abbia sede in una delle Camere per eredità, carica, nomina regia od elezione popolare,

entrare nell'altra Camera, sorse il bisogno di avere in questa un suo rappresentante.

Come accade spesso in quel paese, le istituzioni promosse da considerazioni legali o da semplici condizioni di fatto, acquistano via via una grande utilità pratica, e divengono parte integrante del sistema costituzionale. Così fu per i sotto-segretari di Stato: ed un illustre scrittore, il Todd, avvertiva: "come è materia di pubblica convenienza o di considerevole vantaggio ad ogni amministrazione, che sia sicura la presenza nella Camera dei comuni di ufficiali aventi la facoltà di rappresentarla, e capaci nella assenza dei ministri, ai quali i dicasteri sono affidati e per cui sono responsabili, di assumere la direzione dei pubblici affari nei rapporti con la Camera stessa". Vero è bensì che i sotto-segretari di Stato inglesi non sono nominati dalla Corona, ma dal primo ministro e dai ministri segretari di Stato: "ma, come avverte lo stesso scrittore, non vi è d'altra parte reale differenza fra questi ed altri uffici politici, nè nel carattere, nè nel modo con cui sono occupati".

Presso di noi vi sono segretari generali scelti fra i membri delle Camere legislative. Ma sia nell'ordine parlamentare, sia nell'ordine amministrativo la loro condizione differisce da quella dei sotto-segretari di Stato. Nell'ordine parlamentare, appena nominati, essi cessano, per consuetudine ormai invalsa, di prender parte alle discussioni parlamentari, venendo loro conteso per questa consuetudine stessa il modo per acquistare maggiore autorità nelle assemblee legislative. Nell'ordine amministrativo sono equiparati, salvo qualche differenza, ai direttori generali dei vari Ministeri. Ciò rende meno desiderabile questo posto, che è pure elevatissimo, e dovrebbe essere la meta dei legittimi desideri dei componenti delle Camere legislative, a cui l'età o la non ancora compiuta esperienza impedisce di aspirare agli uffici supremi.

L'istituto inoltre resta deviato dal vero suo scopo che sarebbe di preparare i futuri ministri, mediante la pratica degli affari e l'esercizio della discussione parlamentare rispetto alle attribuzioni del dicastero di cui fanno parte.

Gli stessi argomenti, che sopra addussi, per dimostrare l'opportunità di un Ministero numeroso, specialmente il bisogno di continue relazioni fra i capi dei dicasteri e il Parlamento, possono qui ripetersi per provare non soddisfacente l'ordinamento attuale del Segretariato generale. Quando un ministro è occupato in uno dei due rami del Parlamento, non può l'altra Camera discutere materie che al dicastero di quello si riferiscono, a cagione della assenza del ministro responsabile, anche se presente il segretario generale, il che inceppa e rallenta il lavoro legislativo. Il Ministero ha inoltre solo in modo nominale una larga base, perchè i segretari generali gli possono portare nelle Camere il solo sussidio del loro voto, non quello del loro ingegno, dei loro studi e della loro capacità.

Occorre dunque crescere la loro partecipazione alle funzioni politiche, rendere più ambita la carica pur così elevata, e farne un mezzo di educazione politica per i futuri segretari di Stato. A ciò parmi del tutto adeguata la disposizione per la quale i segretari generali, conservando le attribuzioni e gli uffici attuali, assumono il grado di sotto-segretari di Stato alla immediata dipendenza dei ministri e possono unitamente ai medesimi ed in loro voce sostenere la discussione degli atti e delle proposte dei rispettivi Ministeri nella Camera a cui appartengono, e quali commissari regi nella Camera di cui essi non fanno parte.

Questa disposizione potrebbe ritenersi nelle competenze del potere esecutivo. Ma è pur sempre utile sancire il nuovo sistema con una legge per attribuirgli la maggiore possibile stabilità. Trattasi di riforma destinata a portare notabili effetti nei nostri ordini parlamentare ed amministrativi; perciò la solenne sanzione della legge corrisponde meglio alla importanza della riforma, e ne assicura la durata.

#### IV.

Nella relazione con cui l'onorevole Sella presentò alla Camera dei deputati nella tornata del 19 dicembre 1865, un disegno di

legge sulla contabilità generale dello Stato, si leggono le seguenti parole:

" Non posso nascondere come in questi ultimi tempi siasi più volte consigliata la creazione di un Consiglio del tesoro, il quale sorvegli le pubbliche amministrazioni nello interesse della più stretta economia, assista il ministro delle finanze nelle delicatissime e gravissime operazioni che gli incombono, e lo aiuti ancora nella preparazione del bilancio generale del regno...

" Veramente io confesso che sono tra coloro i quali credono alla utilità dell'istituzione di un Consiglio del tesoro, ma ad un patto, ed è che i membri di questo Consiglio siano persone scelte tra gli uomini politici che godono della fiducia del Parlamento, e le quali assumano la responsabilità dei loro atti. In una parola io credo che i consiglieri del tesoro non possano essere che i ministri responsabili come lo sono i membri del Consiglio del tesoro inglese.

" Un Consiglio di funzionari, che debba giudicare non solo della più o meno retta applicazione ed interpretazione delle leggi, ma ancora della opportunità politica non meno che finanziaria ed amministrativa di gravi misure, corre rischio, appunto in circostanze difficili, o di creare più ostacoli al buon andamento delle cose, o di scemare compiacentemente la responsabilità dei ministri senza assumerne una propria.

" Non nascondo che mi parrebbe prezzo dell'opera lo indagare, se il ministro delle finanze non debba essere assistito da due colleghi senza speciale portafoglio, coi quali costituirebbe il Consiglio del tesoro. Ma in questi termini la questione si va complicando in guisa che non mi sembra esserne sede propria la legge di contabilità: ma parmi piuttosto che debba collegarsi coll'esame di quell'ordinamento generale dell'amministrazione centrale che si è più volte desiderato" (Camera dei deputati sessione 1865-66, documento numero 42, pagine 23-24).

Nell'anno successivo un altro uomo insigne, lo Scialoja, accolse l'idea di istituire il Consiglio del tesoro.

Il suo progetto pel riordinamento dell'amministrazione centrale del tesoro e della contabilità generale dello Stato, presentato nella tornata del 21 dicembre 1866 (Atti della Camera dei deputati sessione 1866-67, documento numero 6), dispone all'articolo 2°:

" È istituito un Consiglio del tesoro il quale

a) farà esame dei progetti, dei preventivi e dei bilanci compilati dai vari Ministeri;

b) darà il suo avviso sui progetti di decreti e di regolamenti dai quali derivi una spesa continuativa o non preveduta ed autorizzata per le leggi e gli ordinamenti esistenti;

c) darà avviso, nei casi indicati dalla presente legge, per la formazione dei contratti dai quali derivano entrate o spese per lo Stato;

d) farà esame dei conti delle spese per lavori e servizi fatti ad economia;

e) sarà sentito sempre che trattisi di disposizioni d'ordine generale concernenti la contabilità dello Stato o l'amministrazione del tesoro;

f) vedute le relazioni che i capi dell'amministrazioni centrali debbono presentare ai ministri, dai quali dipendono, intorno al procedimento dei vari servizi pubblici, proporrà i provvedimenti che reputerà necessari ovvero opportuni per quanto riguarda l'amministrazione del pubblico denaro;

g) darà l'avviso sopra qualunque altro affare riguardante l'amministrazione del tesoro a richiesta del ministro delle finanze o del direttore generale del tesoro.

L'articolo terzo soggiunge:

" Il Consiglio del Tesoro è composto di quattro consiglieri di Stato.

" In esso interverrà con voto deliberativo il direttore generale del Tesoro, eccetto i casi in cui trattisi di contratti o di spese della sua amministrazione.

" Il direttore generale sarà relatore degli affari indicati alle lettere a ed e dell'articolo precedente.

" V'interrà pure con voto il procuratore generale della Corte dei conti quando trattisi degli affari indicati alle lettere d ed f dell'articolo predetto.

" Presidente del Consiglio è il ministro delle finanze."

I consiglieri sarebbero stati scelti ciascun anno con decreto reale, sulla proposizione del ministro delle finanze, deliberata in Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato. Quando il ministro non avesse voluto uniformarsi al parere del Consiglio del Tesoro, non si sarebbe potuto provvedere senza deliberazione motivata del Consiglio dei ministri.

Siccome i due illustri proponenti avevano in diversa guisa tolto il concetto fondamentale (più il Sella però che non lo Scialoja) dallo esempio dell'Inghilterra, così gioverà dare un cenno dei relativi ordinamenti di quel paese.

Il Consiglio del Tesoro inglese, o come si chiama brevemente, la Tesoreria, è l'autorità suprema in materia di finanza. Esso è composto del primo Lord della Tesoreria (che è il presidente del Consiglio dei ministri), del cancelliere dello Scacchiere (il ministro delle finanze) e di tre *Junior Lords*. Tutti questi membri cambiano anche col Gabinetto. Sono assistiti da tre segretari aggiunti, che sono veri sotto-segretari di Stato, e di cui due cambiano col Gabinetto, il terzo è permanente: i due primi possono essere membri del Parlamento. l'ultimo ne è escluso in modo assoluto, benchè il posto sia stato anche occupato da uomini eminenti che poi si dedicarono alla vita politica.

Il Consiglio del Tesoro ha ora un'esistenza quasi nominale, perchè raramente intervengono alle sedute del Consiglio il primo Lord della Tesoreria ed i *Junior Lords*, i quali ultimi firmano soltanto qualche circolare o lettera relativa ad affari correnti, mentre riuniti in due formano una speciale Commissione per la esecuzione della legge sulle pensioni e per l'esame dei diritti a pensione civile.

Così quasi tutto il lavoro per la preparazione dei bilanci si concentra nel cancelliere dello Scacchiere e i tre segretari, specie in quello permanente. Ma di questo stato di cose dirò la ragione più oltre.

La Tesoreria, oltre ad esercitare azione di riscontro e di revisione sui servizi pubblici che riscuotono le entrate e fanno le spese, prepara i bilanci e quindi sorveglia tutti i Ministeri in materia finanziaria, e nessun nuovo ordinamento di questi che ne muti le relazioni, ne promuova la fusione o la separazione o ne alteri la competenza, può aver luogo senza che sia ordinato o sancito dalla tesoreria; e nessun aumento di spesa può deliberarsi senza il suo concorso.

Ora nel preparare un progetto, che segni le linee fondamentali dell'ordinamento dell'amministrazione centrale, ripresi in esame il problema, che a quello strettamente si connette, come già osservò il Sella, se non convenisse di creare il Consiglio del Tesoro, e così un nuovo organo ed efficace riscontro sulla pubblica spesa. E potei facilmente convincermi dell'opportunità di accogliere, con diversa forma, l'istituzione da tanto tempo, da tanti, e così valorosamente propugnata.

Per verità le attribuzioni di un Consiglio del Tesoro esistono già presso di noi come parte della competenza del ministro delle finanze e del Tesoro che ha come suprema funzione, oltre alla diretta ingerenza sulla gestione del patrimonio dello Stato, anche la sorveglianza su tutta la pubblica amministrazione per quanto si riferisce alla uscita del denaro dal pubblico erario, sì che niuna nuova spesa, o riforma, che importi spesa, si può compiere senza che sia intervenuto il suo consenso. Perciò egli deve continuamente sentire, discutere, vagliare le proposte dei suoi colleghi, nei quali la tendenza ad accrescere il loro bilancio è naturale, costituendo di regola un aumento di spesa anche un aumento di attività salutare a prò del Paese, e un mezzo potente per migliorare i pubblici servizi, per ottenere maggiori effetti utili dell'azione dello Stato.

Resta così attribuita al ministro delle finanze e del Tesoro un'ingerenza in tutti i Ministeri, ed il grave compito di giudicare dell'opportunità delle singole spese; special-

mente in condizioni di strettezza del bilancio, è uopo che egli sappia sceverare le più urgenti dalle meno; sia per ciò che si riferisce ad uno stesso Ministero sia poi confrontando la spesa di un Ministero con quella di un altro.

Ora, ciò presuppone nel ministro delle finanze e del Tesoro una tale particolareggiata conoscenza dell'azione e dei bisogni delle singole amministrazioni, che non si può avere da un solo uomo per quanto sia alta la sua capacità. D'ordinario si mostra restio ad accettare proposte di aumenti di spese, perchè non si possono a volontà aumentare le entrate; ma ciò gli impone anche una soverchia responsabilità, perchè potrebbe negare fondi per spese davvero inevitabili, e così scontentare il ministro più direttamente interessato, rendere debole l'azione amministrativa in opere di grande utilità ed esporsi alle severe critiche delle Commissioni parlamentari del bilancio e poi del paese, che in solenni momenti può incolparlo della insufficiente preparazione o della imperfezione de' pubblici istituti. Se, al contrario, cede, può compromettere le condizioni dell'erario, e così venir meno ai suoi doveri di custode dell'equilibrio del bilancio e degli interessi dei contribuenti.

La sua posizione è perciò piena di gravissime difficoltà: se ha rigido spirito di economia, deve spesso trovarsi in dissenso coi colleghi se largheggia, lo colpisce la taccia di debolezza e di prodigalità. Al che si aggiungono poi i rapporti colle Commissioni del bilancio e le Camere, ove, se prevalgono idee di maggiori spese, e si secondano i desideri dei singoli ministri, il ministro delle finanze e del tesoro resta obbligato ad affrontare da solo una lotta disuguale, per la quale, anche riuscendo vincitore, si accresce di troppo la sua responsabilità dinanzi al paese.

Per sciogliere la intricata questione, resta un solo mezzo: accogliere l'esperienza degli altri paesi, trarre frutto dalle opinioni degli insigni predecessori nostri, e così con una istituzione, antica nel concetto, nuova nelle forme, assicurare meglio la giusta misura nelle pubbliche spese.

Ed a tale scopo intende l'istituzione del Consiglio del Tesoro.

Io vi propongo di costituirlo di sette membri, il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro delle finanze, di due senatori e di tre deputati scelti dal Governo, mutevoli col Gabinetto che li ha nominati, con grado di sotto-segretari di Stato.

Il Consiglio del Tesoro sarà istituito presso il Ministero della presidenza del Consiglio dei ministri, sarà presieduto dal presidente stesso del Consiglio, o, quando egli sia impedito, dal ministro delle finanze.

Ragioni amministrative e politiche mostrano l'utilità che potrà derivare da tale istituto.

Il Consiglio del Tesoro sarà presieduto dal presidente del Gabinetto. È questa una conseguenza necessaria della supremazia che egli deve esercitare su tutti i ministri: ed in niun modo più efficace può l'opera sua di direzione attuarsi, che mediante un rigoroso riscontro sulla preparazione dei bilanci e sulla spesa. Anche in Prussia, lo avvertirò di passaggio, il Tesoro dello Stato sta sotto la comune direzione del presidente del Consiglio e del ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze porterà nel Consiglio il contributo della sua conoscenza compiuta delle risorse, delle entrate dello Stato, e dei limiti che esse impongono o devono imporre alle pubbliche spese. I cinque membri nominati dal Governo nei due rami del Parlamento, saranno scelti in maniera che il Consiglio possa comprendere uomini di speciale capacità nei varî rami della pubblica amministrazione. Quindi i bilanci preventivi saranno sottoposti a deliberazioni collegiali, a cui potranno anche successivamente partecipare i singoli ministri. Il Consiglio del Tesoro presenterà così la maggiore possibile competenza tecnica e ciò condurrà alla scelta migliore negli aumenti di spesa, guardandosi con ponderato esame la relativa importanza ed urgenza di essi, sia che si riferiscano a variazioni organiche nel personale, sia che tocchino le riforme e i miglioramenti nei principali pubblici istituti. La autorità del Consiglio sederà l'opera del ministro delle finanze, che di fronte ai colleghi e di fronte alle Ca-

mere riuscirà con maggiore agevolezza ad impedire qualsiasi misura, che possa perturbare il pareggio. A questo si aggiungeranno i benefici effetti che un corpo così elevato e competente potrà produrre con la sua vigilanza sulla amministrazione patrimoniale dello Stato, col deliberare sui regolamenti di amministrazione generale o speciale, coll'esaminare le situazioni del Tesoro e il resoconto generale dell'amministrazione dello Stato e via dicendo.

I cinque consiglieri scelti fra i membri delle due Camere rappresenteranno un nuovo elemento di forza pel Gabinetto: avendo grado di sotto-segretari di Stato, essi ne allargheranno la base parlamentare; resi esperti delle difficoltà amministrative e politiche della formazione del bilancio, potranno con maggiore competenza discuterne nelle Assemblee di cui fanno parte e con l'opera loro facilitarne la pronta approvazione; anche le Commissioni del bilancio si gioveranno della loro esperienza e dei loro consigli.

Così resa più facile la concordia sulle spese nel seno del Gabinetto e preparata meglio l'opera delle Assemblee legislative rispetto al bilancio, si attuerà più facilmente il sistema della economia, non intesa nel comune senso del risparmio, ma della buona scelta delle spese necessarie, nei limiti delle pubbliche entrate.

Potrà taluno osservare che io propongo ora all'Italia una istituzione che ha ormai nel paese ove nacque, una esistenza nominale. Prevenendo l'obbiezione, piacemi brevemente rispondere.

La stabilità degli ordini amministrativi e della forma del bilancio, o la minore somma di attribuzioni spettanti al Governo, rendono meno facile in Inghilterra le variazioni e gli aumenti di spesa, mentre d'altra parte, la mirabile elasticità della entrata vi permette di soddisfare largamente i nuovi bisogni; di qui minore necessità di controllo e di corpi consultivi a fianco del ministro delle finanze.

D'altra parte si avverte, perchè punto essenziale, che il Consiglio del tesoro continua ad agire vigorosamente, non come corpo collegiale, ma mediante il cancelliere dello Scacchiere e dei segretari, specialmen-

te quello permanente. E tutti questi funzionari intanto possono esercitare una rigorosa sorveglianza sulla formazione del bilancio, in quanto godono della autorità derivante appunto dalla istituzione a cui appartengono e che potrebbero ad ogni momento chiamare l'opera attiva. Così il Consiglio del tesoro resta uno di quei *poteri dormienti* a cui il Governo inglese non rinuncia mai, perchè possono, benchè caduti in disuso nelle condizioni normali, mostrarsi necessari in circostanze speciali ed imprevedibili.

Per ultimo non si dimentichi che per norma solennemente sancita le Camere inglesi non approvano aumenti di spesa se non previa proposta od accettazione da parte della Corona, il che allontana il pericolo che i voti parlamentari alterino il pareggio, e conferisce al cancelliere dello Scacchiere maggiore autorità di fronte agli altri ministri, i quali non possono senza il suo consenso accettare proposte parlamentari di maggiori spese.

Così ha potuto il Consiglio del tesoro inglese quasi cessare dalle sue funzioni collegiali. Ma questo appunto ne dimostra il bisogno nel paese nostro, ove le amministra-

zioni sono ancora in un periodo di riforma ed i bilanci hanno subite e subiscono notevoli variazioni di forma e di sostanza, ove è più estesa l'azione del Governo nei vari rami dell'attività sociale e quindi più facili e frequenti gli aumenti di spesa, ove più larghi sono i diritti riservati nel voto delle spese alle Assemblee legislative.

Signori! Il progetto di legge che vi presento, è destinato a produrre notevoli effetti nei nostri ordinamenti politici ed amministrativi.

Si avranno due nuovi Ministeri, fra cui di somma importanza politica quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, che gioverà a mantenere in questo l'unità d'azione e d'indirizzo. E sia col maggior numero dei ministri sia coi sotto-segretari di Stato più largo concorso di forze parlamentari avrà il Gabinetto, più intimi e più continui saranno i suoi rapporti con le Camere. Il Consiglio del Tesoro infine porterà un nuovo e provvido elemento per meglio determinare le pubbliche spese, consolidare il pareggio, attuare le possibili economie, dare all'Amministrazione finanziaria maggiore autorità. Mi auguro che ne sia sollecita la vostra ambita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'Amministrazione centrale dello Stato è affidata ai seguenti Ministeri:

Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ministero degli affari esteri;

Ministero dell'interno;

Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Ministero del tesoro;

Ministero delle finanze;

Ministero dell'istruzione pubblica;

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero di agricoltura industria e commercio;

Ministero delle poste e dei telegrafi;

Ministero della guerra;

Ministero della marina.

**Art. 2.**

Il presidente del Consiglio dei ministri, oltre al Ministero della Presidenza, può assumere il portafogli di un altro Ministero.

**Art. 3.**

Il ministro delle finanze regge anche il Ministero del tesoro, salvo il caso che il portafogli del Ministero del tesoro sia assunto dal presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 4.**

Le attribuzioni dei nuovi Ministeri saranno determinate per decreto reale da emanarsi in seguito a parere del Consiglio di Stato e a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto reale anzidetto sarà presentato al Parlamento in allegato al bilancio della spesa pel Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Art. 5.**

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà presentato al Parlamento un progetto di legge per l'ordinamento definitivo degli uffici appartenenti a ciascun Ministero o da esso dipendenti.

**Art. 6.**

Ciascun Ministero è retto da un ministro segretario di Stato, che potrà avere alla sua immediata dipendenza un sotto-segretario di Stato.

I sotto-segretari di Stato, autorizzati dai ministri sostengono unitamente ad essi, e in vece loro, la discussione degli atti e delle proposte dei rispettivi Ministeri nella Camera a cui appartengono, e quali commissari regi in quella di cui essi non fanno parte.

Esercitano inoltre le attribuzioni e l'ufficio spettanti ai segretari generali.

**Art. 7.**

È istituito presso il Ministero della Presidenza il Consiglio del Tesoro, composto del presidente del Consiglio dei ministri, del ministro delle finanze, di due senatori e di tre deputati scelti dal Governo.

La Presidenza del Consiglio del Tesoro spetta al presidente del Consiglio dei ministri, e quando egli sia impedito, al ministro delle finanze.

Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

**Art. 8.**

I senatori e i deputati componenti il Consiglio del Tesoro hanno grado di sotto-segretari di Stato, godono di una indennità annua eguale allo stipendio de' sotto-segretari di Stato, e scadono d'ufficio col Ministero che li ha nominati.

**Art. 9.**

I deputati componenti il Consiglio del Tesoro in caso di scioglimento della Came-

ra, restano in ufficio fino alla loro surrogazione che avrà luogo entro un mese dalla costituzione della nuova Camera, e in caso di decadenza del mandato legislativo, restano in ufficio fino alla nomina del successore che avrà luogo entro due mesi dalla proclamazione della vacanza del seggio.

Art. 10.

Il Consiglio del Tesoro:

Esamina i progetti dei bilanci della spesa dei vari Ministeri e le proposte di successive variazioni; tutti i progetti di legge per autorizzazione di maggiori spese, e le proposte di prelevamenti dal fondo delle spese impreviste; esamina le proposte di variazioni organiche nel personale dei vari uffici delle amministrazioni dello Stato, quando ne deriva spostamento nella spesa;

Esamina i progetti dei regolamenti di amministrazione generale o speciale, in quanto abbiano relazione al bilancio, o all'amministrazione del patrimonio dello Stato;

Esamina le situazioni mensili del Tesoro e il resoconto generale dell'amministrazione delle finanze dello Stato, prima che sia trasmesso alla Corte dei conti;

Esamina i conti speciali delle aziende industriali esercitate dallo Stato;

Vigila tutto l'andamento dell'amministrazione patrimoniale dello Stato, e sulle variazioni che si verificano nelle dotazioni dei magazzini;

Accerta lo stato delle attività e passività del Tesoro, e prende notizia degli atti e dei procedimenti necessari per la tutela dei diritti dello Stato;

Esamina tutte le questioni di ordine generale amministrativo e finanziario che gli sono sottoposte dal suo presidente;

I pareri, le osservazioni e le proposte del Consiglio sono comunicati al Ministero del tesoro e a ciascuno dei Ministeri a cui riguardano.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, determinerà con regolamento il procedimento dei lavori del Consiglio del Tesoro e il numero delle sue riunioni ordinarie.

Art. 12.

Con variazioni ai bilanci già presentati saranno proposti gli stanziamenti delle spese necessarie alla esecuzione della presente legge.

**ALLEGATO n. 2**

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA  
DEL MINISTERO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**

*(Stralcio dallo stato di previsione della spesa  
del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65)*

PARTE ORDINARIA . . . . .	Pag. 24
PARTE STRAORDINARIA . . . . .	Pag. 57

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI.</b>			
		<i>Contributi e spese diverse.</i>			
45	45	Contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (legge 20 dicembre 1962, n. 1742) . . . . .	400.000.000	»	400.000.000
46	46	Contributo annuo a favore dell'Unione Italiana Ciechi (legge 14 novembre 1962, n. 1614) . . . . .	75.000.000	»	75.000.000
47	47	Contributo da concedere all'Unione Italiana Ciechi per l'avviamento al lavoro dei privi di vista sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (legge 29 gennaio 1951, n. 37) . . . . .	25.000.000	»	25.000.000
			500.000.000	»	500.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
<i>Uffici di Presidenza.</i>						
48	48	Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Sottosegretari alla Presidenza ed ai Ministri senza portafoglio ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	32.840.000	+	(a) 13.800.000	(a) 46.640.000
49	49	Spese per i viaggi del Presidente e Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, dei Sottosegretari alla Presidenza e dei Ministri senza portafoglio nonchè per i viaggi compiuti dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato in rappresentanza del Governo . . . . .	5.000.000		»	5.000.000
50	50	Assegni ed indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	100.000.000	+	(b) 15.000.000	115.000.000
51	51	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	7.000.000		»	7.000.000
52	52	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	1.000.000		»	1.000.000
53	53	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato presso la Presidenza stessa ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	265.600.000	+	(c) 100.000.000	(c) 365.600.000
<i>Da riportarsi . . . . .</i>			411.440.000	+	128.800.000	540.240.000

a) Aumento proposto:

— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+	L.	230.400
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+	»	8.610.000
— in relazione al previsto maggior fabbisogno . . . . .	+	»	4.959.600
	+	L.	<u>13.800.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6).

(b) Aumento proposto per previsto maggior fabbisogno.

(c) Aumento proposto:

— in relazione al citato decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963 . . . . .	+	L.	4.435.200
— in applicazione della citata legge 28 gennaio 1963, n. 20 . . . . .	+	»	43.148.600
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 21, concernente concessione di una indennità mensile ai magistrati . . . . .	+	»	4.680.000
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dello aumento sulle quote di aggiunta di famiglia al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+	»	1.080.000
— in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+	»	455.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale . . . . .	+	»	46.201.200
	+	L.	<u>100.000.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7).

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto</i> . . . . .	411.440.000	+	128.800.000	540.240.000
54	54	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	23.500.000		»	23.500.000
55	55	Retribuzioni ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . . . . .	26.500.000	+	(a) 2.000.000	28.500.000
56	56	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo comandato o distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	1.100.000	+	(b) 180.000	(b) 1.280.000
57	57	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo comandato o distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	500.000		»	500.000
58	58	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Uffici dipendenti (artt. 18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90) . . . . .	1.500.000	+	(a) 200.000	1.700.000
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	464.540.000	+	131.080.000	595.720.000

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al fabbisogno.

(b) Aumento proposto:

— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+	L.	28.800
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato	+	»	144.000
— per adeguare lo stanziamento al previsto fabbisogno . . . . .	+	»	7.200
		+	L.
			<u>180.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 8).

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto</i>	464.540.000	+	131.080.000	595.720.000
59	59	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Uffici dipendenti in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	50.000.000	»		50.000.000
60	60	Interventi assistenziali a favore del personale comunque addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Uffici dipendenti, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	3.800.000	»		3.800.000
61	61	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . . . . .	3.600.000	»		3.600.000
62	62	Spese per accertamenti sanitari (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	50.000	»		50.000
63	63	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	100.000	»		100.000
64	64	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali adibiti ad uffici o servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	15.000.000	»		15.000.000
		<i>Da riportarsi</i>	537.090.000	+	131.080.000	668.270.000

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

## MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4		5
		<i>Riporto . . . . .</i>	537.090.000	+ 131.080.000	668.770.000
65	65	Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	500.000.000	+ (a) 50.000.000	550.000.000
66	66	Spese di rappresentanza . . . . .	100.000.000	»	100.000.000
67	67	Spese per congressi nazionali ed internazionali . . . . .	50.000.000	»	50.000.000
68	68	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	100.000.000	»	100.000.000
69	69	Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a quelli dei Ministri senza portafoglio . . . . .	45.000.000	»	45.000.000
70	70	Spese postali e telegrafiche . . . . .	18.000.000	+ (b) 15.000.000	33.000.000
71	71	Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . .	3.000.000	»	3.000.000
72	72	Spese per la biblioteca . . . . .	1.500.000	»	1.500.000
			<b>1.354.590.000</b>	<b>+ 196.180.000</b>	<b>1.550.770.000</b>
		<i>Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>			
73	73	Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	480.000	»	480.000
74	74	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci al personale addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	300.000	»	300.000
75	75	Gettoni di presenza ai componenti di Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) . . . . .	800.000	»	800.000
			<b>1.580.000</b>	<b>»</b>	<b>1.580.000</b>

(a) Aumento proposto per previsto maggior fabbisogno.

(b) Aumento proposto in relazione a maggiori esigenze di servizio ed a seguito della soppressione della franchigia per i telegrammi di servizio.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963 64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Istituto centrale di statistica.</i>			
76	76	Assegno all'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 . . . . .	4.100.000.000	+ (a) 700.000.000	(a) 4.800.000.000
		<i>Consiglio nazionale delle ricerche.</i>			
77	77	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	4.250.000	+ (b) 1.000.000	(b) 5.250.000
78	78	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	715.000	»	715.000
79	»	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni) . . . . .	8.000.000.000	+ (c) 8.000.000.000	soppresso
»	79	Spese per la ricerca scientifica (Legge 2 marzo 1963, n. 283) (d) . . . . .	»	+ (d) 13.500.000.000	(d) 13.500.000.000
			8.004.965.000	+ 4.001.000.000	12.005.965.000

(a) Aumento proposto in relazione alle accresciute esigenze dell'Istituto. La misura dello stanziamento viene stabilita con l'art. 11 del disegno di legge di approvazione del presente stato di previsione.

(b) Aumento proposto:

— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	28.800
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato	+ »	840.000
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dello aumento sulle quote di aggiunta di famiglia al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	12.000
— in relazione al previsto maggior fabbisogno . . . . .	+ »	119.200
	+ L.	<u>1.000.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9).

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al successivo capitolo n. 79 in applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

(d) Capitolo che si propone di istituire in applicazione della suindicata legge 2 marzo 1963, n. 283.

Lo stanziamento è così costituito:

— somma trasportata dal cap. 79 dell'esercizio 1963-64, che si sopprime . . . . .	+ L.	8.000.000.000
— contributo autorizzato con la legge 9 febbraio 1963, n. 123 (ultima delle tre quote)	+ »	1.500.000.000
— aumento proposto in relazione a previste maggiori esigenze . . . . .	+ »	4.000.000.000
	+ L.	<u>13.500.000</u>

Di questo stanziamento L. 5.500.000.000 sono da considerarsi spese di investimento in quanto destinate all'acquisto ed alla costruzione di apparecchi per ricerche scientifiche.

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 10).

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie.</i>			
80	80	Spese per il funzionamento del Comitato . . . . .	400.000	+ (a) 50.000	450.000
81	81	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	4.000.000	— (a) 610.000	3.390.000
82	82	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale addetto al Comitato in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	2.000.000	»	2.000.000
83	83	Indennità mensile al Presidente e ai Vice-presidenti, gettoni di presenza e indennità integrativa ai componenti ed al segretario del Comitato (legge 13 novembre 1956, n. 1301 e art. 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240) . . . . .	15.300.000	»	15.300.000
			21.700.000	— 560.000	21.140.000

(a) Variazione proposta in relazione al previsto fabbisogno.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Consiglio di Stato.</i>			
84	84	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	655.000.000	+ (a) 115.000.000	(a) 770.000.000
85	85	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	13.700.000	+ (b) 300.000	14.000.000
86	»	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	1.730.000	— (c) 1.730.000	soppresso
87	»	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto-legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	120.000	— (d) 120.000	soppresso
		<i>Da riportarsi . . . . .</i>	670.550.000	+ 113.450.000	783.000.000

(a) Aumento proposto:

— per trasporto di fondi dal cap. 86 dell'esercizio 1963-64, in relazione all'avvenuto inquadramento di tutte le unità di personale non di ruolo nei ruoli organici . . . . .	+ L.	1.730.000
— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ »	5.500.800
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	23.472.200
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 21, concernente concessione di una indennità mensile ai Magistrati . . . . .	+ »	73.200.000
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dello aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle L. 50.000 mensili lorde . . . . .	+ »	1.440.000
— in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	520.000
— per adeguare lo stanziamento al previsto fabbisogno . . . . .	+ »	9.137.000
	+ L.	<u>115.000.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 10).

(b) Aumento proposto:

— per trasporto di fondi dal cap. 87 dell'esercizio 1963-64, a seguito dell'inquadramento di tutte le unità di personale non di ruolo nei ruoli organici . . . . .	+ L.	120.000
— per previste maggiori esigenze di servizio . . . . .	+ »	180.000
	+ L.	<u>300.000</u>

nei ruoli organici.

(c) Capitolo che si sopprime per trasferimento dell'onere al cap. 84.

(d) Capitolo che si sopprime per trasferimento dell'onere al cap. 85.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto</i> . . .	670.550.000	113.450.000	784.000.000
88	86	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	10.000.000	»	10.000.000
89	87	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	1.450.000	»	1.450.000
»	88	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni all'estero effettuate dal personale (a) . . . . .		(a) 1.500.000	1.500.000
90	89	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale . . . . .	200.000	»	200.000
91	90	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	3.000.000	»	3.000.000
92	91	Spese per accertamenti sanitari (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	50.000	»	50.000
93	92	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	100.000	»	100.000
94	93	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato . . . . .	4.000.000	»	4.000.000
95	94	Spese d'ufficio, riscaldamento e illuminazione . . . . .	1.300.000	»	1.300.000
96	95	Spese per adattamento e manutenzione di locali . . . . .	2.900.000	»	2.900.000
97	96	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	3.700.000	»	3.700.000
»	97	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (a) . . . . .	»	(a) 500.000	500.000
»	98	Spese per acquisto di quotidiani, riviste e periodici (a) . . . . .	»	(a) 200.000	200.000
			697.250.000	+ 115.650.000	812.900.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

Numero dell'esercizio		CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Corte dei conti.</i>			
98	99	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, nonchè al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	3.915.000.000	+ (a) 1.359.300.000	5.274.300.000 (a)
99	100	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni) . . . . .	200.000.000	+ (b) 25.000.000	225.000.000
100	101	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	3.600.000	+ (c) 1.500.000	5.100.000 (c)
101	102	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
102	103	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti della Corte dei Conti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	200.000.000	»	200.000.000
		<i>Da riportarsi . . . . .</i>	4.319.600.000	+ 1.385.800.000	5.705.400.000

(a) Aumento proposto:

— per trasporto dal capitolo n. 103 dell'esercizio 1963-64 della quota di stanziamento relativo agli assegni di cui alla legge 8 novembre 1961 n. 1162 . . . . .	+ L.	424.300.000
— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	55.872.000
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	326.130.600
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 21, concernente concessione di una indennità mensile ai Magistrati . . . . .	+ »	330.720.000
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiori alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	26.868.000
— in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	5.935.000
— per adeguare lo stanziamento al previsto fabbisogno . . . . .	+ »	189.474.400
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 11).	+ L.	<u>1.359.300.000</u>

(b) Aumento proposto:

(c) Aumento proposto:

— per trasporto dal capitolo n. 103 dell'esercizio 1963-64 della quota di stanziamento relativo agli assegni di cui alla legge 8 novembre 1961 n. 1162 . . . . .	+ L.	700.000
— in relazione al citato decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963 . . . . .	+ »	86.400
— in applicazione della citata legge 28 gennaio 1963, n. 20 . . . . .	+ »	592.200
— in relazione al previsto fabbisogno . . . . .	+ »	121.400
	+ L.	<u>1.500.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 12).

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto</i> . . . . .	4.319.600.000	+ 1.385.800.000	5.705.400.000
103	»	Assegni spettanti, ai sensi della legge 8 novembre 1961, n. 1162, al personale della Corte dei conti, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso la Corte dei conti medesima ( <i>Spese fisse obbligatorie</i> ) (a) . . . . .	360.000.000	— (a) 360.000.000	<i>soppresso</i>
104	104	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	77.000.000	+ (b) 3.000.000	80.000.000
105	105	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale . . . . .	2.000.000	»	2.000.000
106	106	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	11.000.000	»	11.000.000
107	107	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) . . . . .	6.000.000	»	6.000.000
108	108	Spese per accertamenti sanitari (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	250.000	»	250.000
109	109	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	100.000	»	100.000
110	110	Spese per acquisto di pubblicazioni e per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca della Corte dei Conti. — Spese per l'acquisto di quotidiani, di periodici e per le quote di associazione ad agenzie di informazioni . . . . .	5.000.000	+ (b) 2.500.000	7.500.000
111	111	Fitto di locali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	40.000.000	»	40.000.000
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	4.820.950.000	+ 1.031.300.000	5.852.250.000

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa in esso considerata viene posta a carico dei capitoli nn. 99 e 101. Somma trasportata ai detti capitoli n. 99 (L. 424.300.000) e n. 101 (L. 700.000).

(b) Aumento proposto in relazione al previsto fabbisogno.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	4.820.950.000	+ 1.031.300.000	5.857.250.000
112	112	Spese per il funzionamento degli Uffici e per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti ed arredamenti della sede della Corte e dipendenze . . . . .	30.000.000	+ (a) 60.000.000	36.000.000
113	113	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	1.500.000	+ (a) 10.000.000	1.500.000
»	114	Spese per il servizio automobilistico (b) . . . . .	»	(b) 8.000.000	8.000.000
114	115	Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento delle delegazioni regionali della Corte dei conti . .	25.000.000	»	35.000.000
115	116	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di copie di documenti, cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni e di onorari a consulenti tecnici ed a interpreti) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) (c) . . . . .	100.000	+ (c) 29.900.000	30.000.000
			4.877.550.000	+ 1.085.200.000	5.962.750.000

(a) Aumento proposto.

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento — trasportato dal cap. 400 — per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso.

(c) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. Aumento proposto in relazione alle accresciute esigenze di servizio.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Sezioni della Corte dei conti presso la Regione Siciliana.</i>			
116	117	Spese d'ufficio e di trasporto di materiale, registri e stampati . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
117	118	Spese per il servizio automobilistico delle Sezioni . . . . .	200.000	»	200.000
118	119	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	21.000.000	»	21.000.000
			22.200.000	»	22.200.000
		<i>Delegazione della Corte dei conti presso la Regione Sarda.</i>			
119	120	Spese di ufficio e di trasporto di materiale, registri e stampati . . . . .	600.000	»	600.000
120	121	Spese per il servizio automobilistico della Delegazione . . . . .	200.000	»	200.000
121	122	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	6.000.000	»	6.000.000
			6.800.000	»	6.800.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Delegazione della Corte dei conti presso la Regione Trentino-Alto Adige.</i>			
122	123	Spese d'ufficio e di trasporto di materiale, registri e stampati . . . . .	400.000	»	400.000
123	124	Spese per il servizio automobilistico della Delegazione .	300.000	»	300.000
124	125	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale .	9.000.000	»	9.000.000
			9.700.000	»	9.700.000
		<i>Avvocatura dello Stato.</i>			
125	126	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, nonché al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) (a) . . . . .	1.350.000.000	+ (b) 161.460.000	1.511.460.000
126	127	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Avvocatura dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	23.000.000	+ (c) 2.500.000	25.500.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	1.373.000.000	+ 163.960.000	1.536.960.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per includervi le spese relative al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

(b) La variazione è così costituita:

— somma trasportata dal capitolo n. 130 in applicazione della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1600	+ L.	9.669.400
— aumento proposto in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+ »	14.716.800
— aumento proposto in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato	+ »	54.795.325
— aumento proposto in applicazione della legge 23 gennaio 1963, n. 21, concernente concessione di una indennità mensile ai Magistrati	+ »	136.008.000
— aumento proposto in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde	+ »	3.200.000
— aumento proposto in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età	+ »	1.500.000
— diminuzione proposta in relazione al previsto fabbisogno	— »	58.429.525
	+ L.	<u>161.460.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 13).

(c) Aumento proposto per previste maggiori esigenze di servizio.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE				
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto . . .</i>	1.373.000.000	+	163.960.000	1.536.960.000
127	128	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) (a) . . . . .	12.000.000	—	(a) 9.151.000	(a) 2.849.000
128	129	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	320.000	+	(b) 25.500	345.500
129	130	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Avvocatura dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	25.000.000		»	25.000.000
130	131	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	4.000.000		»	4.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	1.414.320.000	+	154.834.500	1.569.154.500

(a) Modificata la denominazione del capitolo in relazione al passaggio fra il personale di ruolo e dei ruoli aggiunti di personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600. La variazione è così costituita:

— somma trasportata al capitolo n. 128 . . . . .	— L.	9.669.400
— aumento proposto in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ »	86.400
— aumento proposto in applicazione della legge 28g ennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	432.000
	— L.	<u>9.151.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 14).

(b) Aumento proposto per maggiori esigenze di servizio.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto</i> . . . . .	1.414.320.000	+ 154.834.500	1.569.154.500
131	132	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
132	133	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	3.000.000	»	3.000.000
133	134	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di Commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) . . . . .	800.000	»	800.000
134	135	Spese per accertamenti sanitari (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	50.000	»	50.000
135	136	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	100.000	»	100.000
136	137	Assegni fissi per spese di ufficio per le Avvocature distrettuali . . . . .	35.000.000	+ (a) 2.000.000	37.000.000
137	138	Fitto di locali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	25.300.000	+ (a) 8.500.000	33.800.000
138	139	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Avvocatura dello Stato . . . . .	3.500.000	+ (a) 1.000.000	4.500.000
139	140	Spese per il servizio automobilistico dell'Avvocatura dello Stato . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
140	141	Spese di stampa degli atti e delle pubblicazioni di servizio dell'Avvocatura dello Stato . . . . .	20.000.000	+ (a) 2.000.000	22.000.000
			1.512.070.000	+ 168.334.500	1.680.404.500

(a) Aumento proposto per previste maggiori esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Servizi informazioni e proprietà intellettuale</i>			
141	142	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, nonchè al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	367.000.000	+ (a) 59.282.000	(a) 426.282.000
142	143	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	27.000.000	— (b) 4.700.000	31.700.000
143	144	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	3.708.000	— (c) 1.532.000	(c) 2.176.000
144	145	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	300.000	»	300.000
145	146	Retribuzioni e compensi al personale a contratto a termine rinnovabile o a prestazione saltuaria, estraneo alla Amministrazione dello Stato, assunto per le esigenze dell'attività specializzata (legge 23 giugno 1961, n. 520) . . . . .	243.792.000	»	243.792.000
		<i>Da riportarsi . . . . .</i>	641.800.000	+ 62.450.000	704.250.000

(a) La variazione è così costituita:

— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	6.220.800
— aumento proposto in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	60.784.600
— aumento proposto in applicazione della legge 6 febbraio 1962, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	1.668.000
— aumento proposto in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	650.000
— diminuzione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale . . . . .	— »	10.041.400
	+ L.	<u>59.282.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 15).

(b) Aumento proposto per previste maggiori esigenze di servizio.

(c) La variazione è così costituita:

— aumento proposto in relazione al citato decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963 . . . . .	+ L.	57.600
— aumento proposto in applicazione della citata legge 28 gennaio 1963, n. 20 . . . . .	+ »	312.000
— diminuzione proposta in relazione allo stato di fatto del personale . . . . .	— »	1.901.600
	— L.	<u>1.532.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 16).

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto</i> . . .	641.800.000	+ 62.450.000	704.250.000
146	147	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci al personale dei Servizi e a quello di altre Amministrazioni dello Stato in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	7.000.000	»	7.000.000
147	148	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale	3.300.000	»	3.300.000
148	149	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale . . . . .	1.500.000	+ (a) 500.000	2.000.000
149	150	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni compiute da estranei . . . . .	200.000	»	200.000
150	151	Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale . . . . .	100.000	+ (a) 700.000	800.000
151	152	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . . . .	35.000.000	»	35.000.000
152	153	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di Commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
153	154	Indennità al personale dei ruoli aggiunti e a quello non di ruolo per cessazione del rapporto d'impiego ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	693.900.000	+ 63.650.000	757.550.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto maggior fabbisogno.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto</i> . . .	693.900.000	+	63.650.000	757.550.000
154	155	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	2.000.000	»		2.000.000
155	156	Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	100.000	»		100.000
156	157	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, nonché indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	100.000	»		100.000
157	158	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	10.000.000	»		10.000.000
158	159	Fitto di locali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	100.000.000	»		100.000.000
159	160	Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali . . . . .	3.000.000	»		3.000.000
160	161	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario . . . . .	3.000.000	»		3.000.000
»	162	Spese per il servizio automobilistico (a) . . . . .	»	+	(a) 1.000.000	1.000.000
160	163	Spese per indagini, rilevazioni e studi . . . . .	7.500.000	»		7.500.000
162	164	Spese per la biblioteca . . . . .	2.000.000	»		2.000.000
163	165	Spese casuali . . . . .	400.000	»		400.000
		<i>Da riportarsi</i> . . .	822.000.000	+	64.650.000	886.650.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento — trasportato dal cap. 400 — per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto . . .</i>	822.000.000	+	64.650.000	886.650.000
164	166	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	<i>per memoria</i>		»	<i>per memoria</i>
165	167	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	<i>per memoria</i>		»	<i>per memoria</i>
166	168	Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, stampatori, Associazioni culturali e mostre del libro italiano all'estero e del libro straniero in Italia — Spese per iniziative di carattere culturale riguardanti la gioventù ( <i>a</i> ) . . . . .	242.000.000		»	242.000.000
167	169	Premi da erogarsi a favore degli editori, librai ed industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro (legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477) . . . . .	300.000.000		»	300.000.000
168	170	Spese per il funzionamento della Commissione nazionale del libro . . . . .	5.000.000		»	5.000.000
169	171	Spese per la documentazione delle attività della pubblica Amministrazione e per le informazioni bibliografiche . . . . .	280.000.000	+	( <i>b</i> ) 20.000.000	300.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	1.649.000.000	+	84.650.000	1.733.650.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione della spesa.

(b) Aumento proposto in relazione alle previste maggiori esigenze.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	1.649.000.000	+ 84.650.000	1.733.650.000
170	172	Spese per i servizi di stampa e di informazioni . . .	512.512.000	+ <sup>(a)</sup> 170.000.000	682.512.000
171	173	Contributo a favore dell'Associazione stampa estera (leg- ge 4 aprile 1953, n. 246) . . . . .	2.500.000	»	2.500.000
172	174	Spese per la radiodiffusione e la televisione . . . . .	9.000.000	»	<sup>(b)</sup> 9.000.000
173	175	Canoni da corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per speciali servizi nell'interesse del- le radiorecezioni e delle radiotrasmissioni in fonia e grafia con l'estero . . . . .	60.000.000	»	60.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	2.233.012.000	+ 254.650.000	2.487.662.000

(a) Aumento proposto per previsto maggior fabbisogno.

(b) Di questo stanziamento lire 4.500.000, sono da considerarsi spese di investimento.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto . . .</i>	2.233.012.000	+	254.650.000	2.487.662.000
174	176	Somma da corrispondere alla Società R.A.I. - Radio Televisione Italiana - a titolo di rimborso delle spese per la estensione al territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, concernente la concessione dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione (art. 9 dell'atto aggiuntivo approvato con la legge 14 aprile 1956, n. 308) . . . . .	110.000.000	»		110.000.000
175	177	Somma da corrispondere alla Società R.A.I. - Radio Televisione Italiana - a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuate per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	1.050.000.000	»		1.050.000.000
176	178	Spese per la gestione della Discoteca di Stato (legge 4 febbraio 1958, n. 27 e art. 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520) . . . . .	22.500.000	»		22.500.000
177	179	Spese per il servizio della proprietà letteraria, artistica e scientifica . . . . .	1.500.000	»		1.500.000
178	180	Contributo nelle spese dell'Ufficio dell'Unione Internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (art. 23 della Convenzione di Berna, approvata con legge 12 giugno 1931, n. 774) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	3.500.000	»		3.500.000
179	181	Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e previdenza delle associazioni degli autori, scrittori e musicisti sui proventi dei diritti demaniali sugli incassi delle rappresentazioni ed esecuzioni artistiche, ai sensi dell'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e delle leggi 21 maggio 1951, n. 391, 7 aprile 1954, n. 100, 20 dicembre 1954, n. 1227 e 23 dicembre 1962, numero 1752 . . . . .	130.000.000	»		130.000.000
			3.550.512.000	+	254.650.000	3.805.162.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.</i>			
180	182	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	31.500.000	+ (a) 5.500.000	(a) 37.000.000
181	183	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19 e successive modificazioni) . . . . .	1.700.000	»	1.700.000
182	184	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19) . . . . .	800.000	»	800.000
183	185	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	5.500.000	»	5.500.000
184	186	Spese d'ufficio . . . . .	1.200.000	»	1.200.000
185	187	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
			41.700.000	+ 5.500.000	47.200.000

## (a) Aumento proposto:

— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	230.400
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	2.236.200
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 21 concernente concessione di una indennità mensile ai Magistrati . . . . .	+ »	2.760.000
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564 al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	96.000
— in relazione all'effettivo fabbisogno . . . . .	+ »	177.400
	+ L.	<u>5.500.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 17).

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Commissariato dello Stato nella Regione siciliana.</i>			
186	188	Indennità di carica e indennità di rappresentanza al Commissario ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	1.896.000	»	1.896.000
187	189	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	16.000.000	+ (a) 5.861.000	(a) 21.861.000
188	190	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	2.200.000	»	2.200.000
189	191	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	800.000	»	800.000
190	192	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	1.050.000	»	1.050.000
191	193	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale . . . . .	400.000	»	400.000
192	194	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	400.000	»	400.000
193	195	Spese di ufficio . . . . .	1.500.000	»	1.500.000
194	196	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
195	197	Fitto di locali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	3.340.000	+ (b) 500.000	3.840.000
196	198	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
			29.586.000	+ 6.361.000	35.947.000

(a) Aumento proposto:

— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	288.000
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile dell'Amministrazione dello Stato . . . . .	+ »	3.076.920
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	60.000
— in relazione al previsto fabbisogno . . . . .	+ »	2.436.080
	+ L.	5.861.000

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 18).

(b) Aumento proposto in relazione al previsto fabbisogno.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Ufficio del Rappresentante del Governo nella Regione sarda.</i>			
197	199	Indennità di carica e indennità di rappresentanza al Rappresentante del Governo ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	1.896.000	»	1.896.000
198	200	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	22.800.000	+ (a) 5.700.000	28.500.000
199	201	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	2.300.000	»	2.300.000
		<i>Da riportarsi . . . . .</i>	26.996.000	+ 5.700.000	32.696.000

## (a) Aumento proposto:

— in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce,		
— in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	403.200
— in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile dell'Amministrazione dello Stato . . . . .	+ »	4.512.600
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960 n. 1564, al personale statale in attività con stipendio iniziale della qualifica superiori alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	96.000
— in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	130.000
— in relazione al previsto fabbisogno . . . . .	+ »	558.200
	+ L.	<u>5.700.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 19).

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto . . .</i>	26.996.000	+	5.700.000	32.696.000
200	202	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	250.000	»		250.000
201	203	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale .	770.000	»		770.000
202	204	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	400.000	»		400.000
203	205	Spese inerenti al funzionamento della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con la quale è stato adottato lo statuto speciale per la Sardegna . . . . .	500.000	»		500.000
204	206	Spese di ufficio . . . . .	1.100.000	»		1.100.000
205	207	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	400.000	»		400.000
206	208	Fitto di locali per gli uffici e per l'alloggio di servizio del Rappresentante del Governo . . . . .	2.200.000	+	(a) 4.520.000	6.720.000
207	219	Arredamento, manutenzione e riscaldamento dell'alloggio di servizio del Rappresentante del Governo . . . . .	1.200.000	+	(a) 400.000	1.600.000
208	210	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	600.000	»		600.000
209	211	Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la cinematografia (legge 31 luglio 1956, n. 897) . .	120.000	»		120.000
210	212	Gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti della Commissione regionale per la cinematografia (legge 31 luglio 1956, n. 897) . . . . .	280.000	»		280.000
			34.816.000	+	10.620.000	45.436.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto fabbisogno.

Numero dell'esercizio		CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.</i>			
211	213	Indennità di carica e indennità di rappresentanza al Commissario e al Vice Commissario ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . .	2.256.000	+ (a) 672.000	2.928.000
212	214	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	170.000.000	»	(b) 170.000.000
213	215	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19, e successive modificazioni) . . . . .	9.000.000	+ (c) 7.500.000	16.500.000
214	216	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1.000.000	»	1.000.000
215	217	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	6.000.000	»	6.000.000
216	218	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale . . . . .	500.000	»	500.000
217	219	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . .	500.000	»	500.000
218	220	Spese di ufficio . . . . .	9.000.000	+ (d) 3.000.000	12.000.000
		<i>a Riportare . . . . .</i>	198.256.000	+ 11.172.000	209.428.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto fabbisogno.

(b) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di complessive lire 29.351.000, derivante dall'applicazione dei seguenti provvedimenti, è compensato da una riduzione di pari importo per previsto minor fabbisogno:

— aumento proposto in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324 la misura della indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	2.351.000
— aumento proposto in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	25.747.800
— aumento proposto in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione delle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	492.000
— aumento proposto in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	260.000
	+ L.	29.351.000

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 20).

(c) Aumento proposto in relazione a previste maggiori esigenze di servizio.

(d) Aumento proposto per previsto maggior fabbisogno.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 + 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . . . .</i>	198.256.000	+ 11.172.000	209.428.000
219	221	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	500.000	»	500.000
220	222	Manutenzione, riscaldamento e canoni vari per l'alloggio di servizio del Vice Commissario del Governo	5.000.000	»	5.000.000
221	223	Ritto di locali per gli uffici del Commissariato e Vice Commissariato . . . . .	2.450.000	»	2.450.000
222	224	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali adibiti ad uffici del Commissariato e Vice Commissariato	2.200.000	»	2.200.000
223	225	Manutenzione e riparazione dei locali adibiti ad alloggio di servizio del Commissario del Governo in Trento	1.000.000	»	1.000.000
224	226	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	550.000	»	550.000
			209.956.000	+ 11.172.000	221.128.000
		<i>Ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali</i>			
225	227	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	5.000.000	+ (a) 5.000.000	10.000.000
226	228	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19) . . . . .	6.500.000	»	6.500.000
227	229	Gettoni di presenza ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
228	230	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	1.500.000	»	1.500.000
229	231	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
230	232	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	600.000	»	600.000
231	233	Spese per la manutenzione dei locali . . . . .	1.500.000	»	1.500.000
232	234	Spese per indagini, rilevazioni e studi . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
233	235	Spese casuali . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
»	236	Acquisto e rilegatura di libri, riviste e giornali — Abbonamento ad agenzie di stampa estera e nazionale, nonché pubblicazioni quotidiane e periodiche italiane ed estere (b) . . . . .	»	+ (b) 1.000.000	1.000.000
»	237	Spese per il servizio automobilistico (c) . . . . .	»	+ (c) 2.000.000	2.000.000
			27.100.000	+ 8.000.000	35.100.000

(a) Aumento proposto in relazione a previste maggiori esigenze di servizio.  
 (a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso.  
 (c) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento — trasportato dal cap. 400 — per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso.

Numero dell'esercizio		CAPITOLI  DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Consiglio superiore della pubblica amministrazione</i>			
234	238	Stipendi ed altri assegni fissi al personale fuori ruolo e comando delle altre Amministrazioni dello Stato, in servizio presso il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	45.600.000	+ (a) 7.700.000	(a) 53.300.000
235	239	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	4.000.000	»	4.000.000
236	240	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale in servizio presso il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione e a quello delle altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio stesso (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
237	241	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale effettuate dai membri del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione e dal personale della Segreteria . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
		<i>Da riportarsi . . . . .</i>	59.600.000	+ 7.700.000	67.300.000

(a) La variazione è così costituita:

— aumento proposto in relazione al decreto del Ministro del Tesoro, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	720.000
— aumento proposto in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	7.705.200
— aumento proposto in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564 al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire lorde mensili . . . . .	+ »	228.000
— aumento proposto in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	200.000
— diminuzione proposta in relazione al previsto minor fabbisogno . . . . .	— »	1.153.200
	+ L.	<u>7.700.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere, veggasi l'allegato n. 21).

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

**MINISTERO DEL TESORO**

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riporto . . .</i>	59.600.000	+	7.700.000	67.300.000
238	242	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dai membri del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione e dal personale della Segreteria . . . . .	1.000.000	»		1.000.000
239	243	Gettoni di presenza e compensi ai componenti del Consiglio Superiore e di Commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	4.000.000	»		4.000.000
240	244	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . .	1.000.000	»		1.000.000
241	245	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . . .	2.160.000	»		2.160.000
242	246	Spese per indagini, studi e rilevazioni . . . . .	1.500.000	»		1.500.000
243	247	Acquisto e rilegatura di libri, riviste e giornali. Abbonamento ad agenzie di stampa estera e nazionale, nonché a pubblicazioni quotidiane e periodiche italiane ed estere . . . . .	1.500.000	»		1.500.000
244	248	Spese (escluse quelle per il personale) per il funzionamento del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione . . . . .	1.000.000	»		1.000.000
245	249	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	1.000.000	»		1.000.000
246	250	Spese per l'impianto dell'Albo dei dipendenti civili dello Stato, per l'impianto degli Uffici, per registri, stampati e cancelleria . . . . .	25.000.000	»		(a) 25.000.000
			97.760.000	+	7.700.000	105.460.000

(a) Di questo stanziamento lire 5.000.000 sono da considerarsi spese di investimento.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
<i>Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione</i>					
247	251	Stipendi ed altri assegni fissi al personale fuori ruolo e comandato delle altre Amministrazioni dello Stato ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	83.000.000	»	(a) 83.000.000
248	252	Compensi per lavoro straordinario al personale non insegnante in servizio presso la Scuola Superiore della pubblica Amministrazione (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	1.800.000	+ (b) 3.450.000	5.250.000
249	253	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
250	254	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse della Scuola dai membri del Consiglio direttivo, dai docenti, dai partecipanti ai corsi e dal personale della Segreteria . . . . .	12.000.000	+ (b) 3.000.000	15.000.000
251	255	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate nell'interesse della Scuola dai membri del Consiglio direttivo, dai docenti, dai partecipanti ai corsi e dal personale della Segreteria . . . . .	2.000.000	»	2.000.000
<i>Da riportarsi</i> . . . . .			99.800.000	+ 6.450.000	106.250.000

(a) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di complessive lire 13.469.600 derivante dall'applicazione dei seguenti provvedimenti è compensato da una riduzione di pari importo in relazione alla situazione di fatto del personale:

— aumento proposto in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	979.200
— aumento proposto in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	+ »	11.752.400
— aumento proposto in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 lire mensili lorde . . . . .	+ »	348.000
— aumento proposto in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	390.000
	+ L.	<u>13.469.600</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 22).

(b) Aumento proposto in relazione a maggiori esigenze connesse con il pieno funzionamento della Scuola Superiore.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1963-64	1964-65					
1	2	3	4	5	6	
		<i>Riparto</i>	99.800.000	+	6.450.000	106.250.000
»	256	Spese per accertamenti sanitari (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 16 febbraio 1958, n. 46) (a)	»	+	(a) 150.000	150.000
252	257	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	200.000	»		200.000
253	258	Gettoni di presenza e compensi ai componenti del Consiglio Direttivo (Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	2.000.000	»		2.000.000
254	259	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3	8.000.000	»		8.000.000
255	260	Compenso ai docenti	6.000.000	+	(b) 4.000.000	10.000.000
256	261	Spese per l'attuazione di corsi convenzionati (articolo 6 — ultimo comma — del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576)	5.000.000	»		5.000.000
257	262	Spese per indagini, studi e rilevazioni	4.000.000	»		4.000.000
258	263	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.000.000	»		1.000.000
259	264	Spese per pubbliche relazioni	3.000.000	»		3.000.000
260	265	Acquisto di libri e riviste	2.000.000	»		2.000.000
261	266	Spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali, canoni vari	6.000.000	+	(b) 10.000.000	16.000.000
»	267	Manutenzione, riparazione e adattamento locali (a)	»	+	(a) 1.500.000	1.500.000
»	268	Spese inerenti ai servizi tecnici (acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario) (a)	»	+	(a) 2.000.000	(a) 2.000.000
262	269	Spese per il servizio automobilistico	2.000.000	»		2.000.000
			139.000.000	+	24.100.000	163.100.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alle spese specificate nella denominazione del capitolo stesso. Di questo stanziamenti lire 1.000.000 sono da considerarsi spese di investimento in quanto destinate all'acquisto di macchinario.

(b) Aumento proposto in relazione a maggiori esigenze connesse con il pieno funzionamento della Scuola Superiore.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65	3	4	5	6
1	2				
<b>DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI</b>					
<b>PENSIONI ORDINARIE, INDENNITÀ ED ASSEGNI.</b>					
263	270	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	5.800.000.000	+ (a) 1.700.000.000	7.500.000.000
264	271	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	30.000.000	»	30.000.000
265	272	Pensione agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	4.500.000	+ (b) 2.500.000	7.000.000
266	273	Assegni di medaglie al valor militare diretti e di reversibilità concessi per fatti non di guerra ( <i>Spese fisse ed obbligatorie</i> ) . . . . .	45.000.000	»	45.000.000
267	274	Assegni alimentari concessi alle persone condannate, ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, alla confisca del patrimonio per delitti fascisti od agli aventi diritto dalle medesime agli alimenti, a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	2.500.000	»	2.500.000
268	275	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	10.000.000	— (c) 2.000.000	8.000.000
269	276	Indennità di licenziamento al personale operaio ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	per memoria	+ (c) 2.000.000	2.000.000
			<b>5.892.000.000</b>	<b>+ 1.702.500.000</b>	<b>7.594.500.000</b>

## (a) Aumento proposto:

— in relazione al decreto del Ministero del Tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . . . .	+ L.	108.000.000
— in applicazione della legge 6 febbraio 1963, n. 44, concernente estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale con stipendio iniziale della qualifica superiore alle 50.000 mensili lorde . . . . .	+ »	60.000.000
— in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente mantenimento a favore del personale statale delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari che non abbiano superato il 26° anno di età . . . . .	+ »	22.000.000
— in applicazione della legge 27 settembre 1963, n. 1315, concernente miglioramenti del trattamento di quiescenza del personale statale . . . . .	+ »	1.510.000.000
	+ L.	<b>1.700.000.000</b>

(b) Somma trasportata dal cap. 416 dell'esercizio 1963-64.

(c) Variazione proposta in relazione alle previste esigenze.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI.  <i>Contributi e spese diverse.</i>			
483	489	Spese per le zone di confine . . . . .	600.000.000	»	600.000.000
484	490	Spese assistenziali di carattere riservato . . . . .	120.000.000	»	120.000.000
485	»	Assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica per le spese concernenti il 10° censimento generale della popolazione ed il 4° censimento generale dell'industria e del commercio (legge 16 agosto 1962, n. 1341) (ultima delle due quote) (a) . . . . .	585.000.000	(a) 585.000.000	soppresso
			1.305.000.000	+ 585.000.000	720.000.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Spese di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>			
486	491	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1397; regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, e regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1614) . . . . .	1.450.000.000	»	1.450.000.000
487	492	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 e alle leggi 3 aprile 1958, numero 469 e 5 maggio 1961, n. 423 . . . . .	8.600.000.000	+	(a) 1.650.000.000
488	493	Assegnazione a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra, dell'Associazione Nazionale dei Combattenti e Reduci e dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra, per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850 . . . . .	900.000.000	+	(b) 60.000.000
489	494	Assegnazione a favore dell'Associazione Nazionale Vittime civili di guerra, per i fini di cui alla legge 23 ottobre 1956, n. 1239 . . . . .	200.000.000	+	(b) 15.000.000
490	495	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra per i servizi di assistenza ed avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi (decreto legislativo luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . .	15.000.000	»	15.000.000
491	496	Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (legge 22 giugno 1954, n. 385) . . . . .	10.000.000	+	(c) 2.000.000
492	497	Contributo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare (leggi 27 dicembre 1956, n. 1455 e 8 novembre 1961, n. 1280)	20.000.000	»	(d) 20.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	11.195.000.000	+	1.727.000.000
					12.922.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle maggiori esigenze assistenziali dell'Opera.

(b) Somma che si trasporta dal capitolo n. 493 dell'esercizio 1963-64.

(c) Aumento proposto per previsto maggior fabbisogno.

(d) La misura dello stanziamento viene stabilita con l'articolo n. 15 del disegno di legge di approvazione del presente stato di previsione.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	11.195.000.000	+ 1.727.000.000	12.922.000.000
493	»	Somma da ripartire tra l'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine, per le spese postali relative alla corrispondenza ufficiale	80.000.000	— (a) 80.000.000	<i>soppresso</i>
494	497	Rimborso alle ferrovie dello Stato, alle ferrovie concesse all'industria privata ed alle linee di navigazione esercite dallo Stato del prezzo del biglietto a tariffa n. 5, per i viaggi gratuiti di seconda classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (art. 130 del regolamento approvato col regio decreto 13 novembre 1930, numero 1642 e decreto ministeriale 4 febbraio 1949) ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	45.000.000	»	45.000.000
			11.320.000.000	+ 1.647.000.000	12.967.000.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per effetto della seguente variazione:

— somma trasportata al capitolo n. 505 . . . . .	—	L.	60.000.000
— somma trasportata al capitolo n. 506 . . . . .	—	»	15.000.000
— diminuzione proposta per previsto minor fabbisogno . . . . .	—	»	5.000.000
		— L.	80.000.000

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

## MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Servizio Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.</i>			
495	499	Indennità speciali ai componenti delle Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompense (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493) . . . . .	2.500.000	(a) 500.000	2.000.000
496	500	Compenso integrativo ai componenti la Commissione di secondo grado . . . . .	1.300.000	(a) 1.000.000	300.000
497	501	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dai componenti le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano . . . . .	2.500.000	(a) 1.000.000	1.500.000
498	502	Spese d'acquisto, incisione insegne metalliche relative alle ricompense al valor militare concesse ai partigiani.	500.000	(a) 200.000	300.000
			6.800.000	2.700.000	4.100.000

(a) Diminuzione proposta per previsto minor fabbisogno.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1964-65

MINISTERO DEL TESORO

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Spese per i servizi relativi al coordinamento degli investimenti nel Mezzogiorno e per la Segreteria del Comitato dei Ministri di cui ai programmi straordinari di investimenti.</i>			
499	503	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	6.000.000	+ (a) 1.000.000	7.000.000
500	504	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	6.000.000	»	6.000.000
501	505	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . .	600.000	»	600.000
502	506	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	2.000.000	»	2.000.000
503	»	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale (b) . . . .	200.000	- (b) 200.000	soppresso
504	507	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . .	6.300.000	»	6.300.000
505	508	Spese per le indagini, rilevazioni e studi di carattere economico . . . . .	2.400.000	»	2.400.000
506	509	Gettoni di presenza ai membri di Commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5) . . . . .	100.000	»	100.000
507	510	Spese telegrafiche e telefoniche . . . . .	600.000	»	600.000
508	511	Spese d'ufficio e manutenzione di locali . . . . .	2.500.000	»	2.500.000
509	512	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	1.000.000	»	1.000.000
510	513	Spese casuali . . . . .	1.200.000	»	1.200.000
511	514	Spese di qualsiasi natura per la redazione della relazione annuale al Parlamento di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101 . . . . .	8.000.000	»	8.000.000
512	515	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali . . . . .	1.800.000	»	1.800.000
			38.700.000	+ 800.000	39.500.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1963-64	1964-65				
1	2	3	4	5	6
		<i>Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione</i>			
513	516	Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . .	3.000.000	»	3.000.000
514	517	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	800.000	»	800.000
515	518	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . .	100.000	»	100.000
516	519	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . .	25.000.000	»	25.000.000
517	520	Spese per indagini, rilevazioni e studi . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
518	521	Spese per la propaganda e per la stampa di rapporti, bollettini e pubblicazioni . . . . .	5.000.000	»	5.000.000
519	522	Cancelleria e stampati . . . . .	1.500.000	»	1.500.000
520	523	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	1.200.000	»	1.200.000
521	524	Spese per il servizio automobilistico . . . . .	1.500.000	»	1.500.000
522	525	Spese di rappresentanza . . . . .	500.000	»	500.000
523	526	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . .	800.000	»	800.000
			<b>44.400.000</b>	»	<b>44.400.000</b>

## ALLEGATO n. 3

## BIBLIOGRAFIA

- HERVIEUX — Les Ministres  
MUNRO — The Governments of Europe  
CROSA — Lo Stato parlamentare  
SIBERT — Le premier Ministre  
CHIMIENTI — Di due regimi della forma monarchico-rappresentativa in Studi in onore di S. Romano  
KEITH — The british Cabinet system  
ADAMS — Constitutional institutes of England  
S. ROMANO — Lo Stato moderno e la sua crisi 1909  
CAPOGRASSI — La nuova democrazia diretta, Roma 1922  
MORTATI — Ordinamento  
PORRINI — I Ministeri  
MARCHI — Lo statuto albertino  
RAGGI — Sul fondamento giuridico del Governo parlamentare in Italia  
CARISTIA — Contributo intorno alla natura del Governo parlamentare  
MANCINI e GALEOTTI — Norme e usi  
ORLANDO — Principi  
SAILIS — Il Consiglio dei ministri  
PALMA — Le costituzioni dei popoli liberi  
ROCCO — Relazione sul disegno di legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo  
ZANICHELLI — Studi di storia costituzionale  
E. ARBIB — Cinquant'anni di storia parlamentare del Regno d'Italia  
ARANGIO RUIZ — Storia costituzionale  
CILIBRIZZI — Storia parlamentare  
TAMBARO — Il primo Ministro nel Governo rappresentativo, Napoli 1902  
L. GIUSSO — Le dittature democratiche in Italia  
ORLANDO — La decadenza del sistema parlamentare 1884  
ORLANDO — Studi giuridici sul Governo parlamentare 1886  
CHIMIENTI — Il Capo dello Stato e il Gabinetto 1898  
F. PERSICO — Del regime parlamentare, Napoli 1886  
CORREDINI — Attribuzioni del Presidente  
AMBROSINI — La trasformazione del regime parlamentare e del Governo di Gabinetto  
LA TORRE — La Presidenza del Consiglio dei ministri, in Rivista di diritto pubblico, 1927

---

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

- |             |   |
|-------------|---|
| V. MONTULLI | — Il primo Ministro nel nuovo diritto pubblico italiano, Milano 1932                    |
| COCO        | — La legge sul primo Ministro nei lavori preparatori, Rivista di diritto pubblico, 1926 |
| SERGE ARNE' | — Le President du Conseil des Ministres, Paris 1962                                     |
| N. PICELLA  | — L'organizzazione della Amministrazione centrale dall'Unità d'Italia ad oggi.          |

## DISEGNO DI LEGGE

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

E istituito il Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 2.

L'Amministrazione centrale dello Stato è affidata ai seguenti Ministeri:

Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
Ministero degli affari esteri;  
Ministero dell'agricoltura e foreste ed alimentazione;  
Ministero del commercio estero ed interno;  
Ministero della difesa;  
Ministero delle finanze;  
Ministero di grazia e giustizia;  
Ministero dell'industria e partecipazioni;  
Ministero dell'interno;  
Ministero dei lavori pubblici;  
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;  
Ministero della marina mercantile;  
Ministero delle poste e telecomunicazioni;  
Ministero della pubblica istruzione;  
Ministero della sanità;  
Ministero del tesoro e bilancio;  
Ministero dei trasporti ed aviazione civile;  
Ministero del turismo e spettacolo.

## Art. 3.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non assume altro Dicastero oltre quello della Presidenza del Consiglio.

## Art. 4.

Ciascun Ministero è retto da un Ministro Segretario di Stato che avrà alla sua immediata dipendenza un Sottosegretario di Stato. Presso il Ministero della difesa vi

saranno tre Sottosegretari: uno per l'Esercito, uno per la Marina ed uno per l'Aeronautica; e presso il Ministero del tesoro due, di cui uno per le pensioni e i danni di guerra.

I Sottosegretari di Stato presiedono le Commissioni e gli istituti che dipendono dai rispettivi Ministeri e possono rappresentare il Ministro nella discussione dei provvedimenti legislativi e delle questioni di competenza dei rispettivi Ministeri presso il Parlamento.

I servizi appartenenti a ciascun Ministero sono ordinati in Direzioni generali o uffici equipollenti.

#### Art. 5.

Al Ministero della Presidenza del Consiglio che viene istituito con la presente legge, sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli organi dipendenti.

#### Art. 6.

Presso il Ministero della Presidenza del Consiglio è istituita una Ragioneria centrale.

#### Art. 7.

Per le spese necessarie per il primo funzionamento del Ministero della Presidenza del Consiglio, fino all'approvazione del relativo bilancio sarà provveduto con gli stanziamenti già stabiliti per la Presidenza del Consiglio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

#### Art. 8.

Con successivo provvedimento, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate norme per la istituzione dei ruoli organici del Ministero e per l'inquadramento del personale.

Fino a quando non siano emanate tali norme il Ministero, per il funzionamento

dei suoi servizi si avvarrà esclusivamente del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Ministro per la Presidenza del Consiglio presenta al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, i documenti relativi alle spese discrezionali (riservate, casuali, rappresentanza, assistenza di carattere riservato, propaganda di italianità).

I due Presidenti daranno comunicazione in Assemblea, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero, del risultato dell'esame.

Le Assemblee ne prenderanno atto senza discussione.